

DIRETTORIO PER I CONSIGLI PARROCCHIALI E DI COMUNITÀ PASTORALE

(testo editato per il rinnovo 2015-2019)

1. Indicazioni Generali

Il presente Direttorio assume il compito di offrire le indicazioni vincolanti, vevoli a livello diocesano, che riguardano gli organismi di corresponsabilità ecclesiale parrocchiali e di comunità pastorale. Si tratta nel concreto dei seguenti consigli, per i quali si farà ordinariamente ricorso alle sigle proposte: Consiglio pastorale parrocchiale (CPP); Consiglio pastorale di comunità pastorale (CPCP), Consiglio per gli affari economici della parrocchia (CAEP), Consiglio per gli affari economici della comunità pastorale (CAECP).

Il riferimento principale delle scelte proposte resta quello del Sinodo diocesano 47°, che dedica particolare attenzione ai consigli, dando delle indicazioni molto significative, sia a livello di comprensione teorica, sia a livello operativo e offre una serie di elementi di carattere ecclesilogico, che rendono possibile delineare con precisione il quadro entro il quale devono inserirsi la riflessione, la regolamentazione e l'azione dei consigli parrocchiali.

Le indicazioni sinodali risultano essere vevoli anche con riferimento alla realtà delle comunità pastorali (introdotte a seguito dell'omelia nella Messa crismale del 2006), in cui viene ad esprimersi, nel contesto più vasto di una realtà ecclesiale che comprende diverse comunità parrocchiali, la stessa dinamica di comunione, collaborazione e corresponsabilità che caratterizza la vita della singola parrocchia.

Al numero 7 sono date delle indicazioni per le comunità pastorali di prossima costituzione, che al momento del rinnovo dei consigli non sono tuttavia ancora costituite, o che pur essendo già state costituite sono in difficoltà nella realizzazione degli organismi unitari: CPCP e CAECP.

1.1 La Chiesa come realtà di comunione e di corresponsabilità

1.1.1 Comunione, collaborazione e corresponsabilità di tutti i fedeli

Il Capitolo 5 del Sinodo diocesano 47° introduce la Sezione I della Parte II, che tratta delle diverse articolazioni della Diocesi, proponendo come chiave di lettura della complessa realtà della Diocesi nei suoi vari livelli il tema della Chiesa come realtà di comunione e di corresponsabilità.

I primi due paragrafi della cost. 132 affermano:

*«§ 1. La Chiesa, in quanto «è in Cristo come sacramento, cioè segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano» [LG 1], è **realtà di comunione**. Ciò caratterizza essenzialmente la vita e missione del popolo di Dio nel suo insieme, ma anche la condizione e l'azione di ciascun fedele.*

*§ 2. La Chiesa è popolo di Dio in cui tutti i fedeli, in virtù del battesimo, hanno la stessa uguaglianza nella dignità e nell'agire, partecipando all'edificazione del Corpo di Cristo secondo la condizione e i compiti di ciascuno. Esiste, quindi, una **reale corresponsabilità di tutti i fedeli** nella vita e nella missione della Chiesa, perché ognuno partecipa nel modo che gli è proprio dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo».*

L'Arcivescovo card. Dionigi Tettamanzi, riprendendo l'indicazione sinodale, ha aggiunto un terzo elemento alla comunione e alla corresponsabilità: la collaborazione. Essa nasce dalla comunione e si esprime in forma matura nella corresponsabilità.

Se manca la convinzione profonda che la Chiesa, e quindi anche la parrocchia e la comunità pastorale, sono realtà di comunione e luogo di collaborazione e di effettiva corresponsabilità, qualsiasi sforzo di realizzare i consigli è destinato al fallimento, anche se la loro costituzione e attività fossero formalmente ineccepibili. Al contrario, dove tale convinzione si radica sempre più, viene approfondita e nutrita dal confronto con la Parola di Dio e con le indicazioni della Chiesa e attraverso concrete realizzazioni, anche situazioni molto difficili possono arrivare ad esprimere degli organismi ecclesialmente

significativi per la vita della comunità.

1.1.2 La formazione alla comunione, collaborazione e corresponsabilità

Previa a ogni costituzione o rinnovo dei consigli, ma anche contemporanea alla vita della comunità e al suo esprimersi attraverso i consigli, è un'opera di formazione a cui il Sinodo impegna la Chiesa ambrosiana nel suo complesso e nelle sue articolazioni, opera che viene descritta nella cost. 134, § 2.

Tra le indicazioni offerte si può ricordare la necessità dell'educazione *«a una rinnovata presa di coscienza che la comunione è innanzitutto un dono di Dio, da richiedere continuamente nella preghiera, e che essa cresce attraverso l'ascolto della Parola e la celebrazione del mistero cristiano nella liturgia»* (lett. a); l'opportunità di *«una formazione di base all'esercizio della corresponsabilità, anche attraverso le scuole per operatori pastorali»* (lett. c); l'impegno di ogni comunità a fare in modo che *«i temi relativi alla comunione ecclesiale, alla partecipazione attiva dei fedeli e al “consigliare” nella Chiesa siano fatti conoscere a tutti i parrocchiani mediante apposite iniziative (ad esempio, in occasione del rinnovo del consiglio pastorale o di significativi anniversari della parrocchia) e vengano periodicamente ripresi nella predicazione, nella catechesi e sull'eventuale informatore parrocchiale»* (lett. d); la specifica attenzione all'educazione dei giovani *«alla generosa assunzione di responsabilità»* (lett. e).

Queste attenzioni al tema della formazione¹ risultano essere peraltro essenziali allo sviluppo delle comunità pastorali, che per la loro stessa sussistenza abbisognano della significativa presenza di una molteplicità di figure ministeriali, adeguatamente preparate.

1.2 La scelta della parrocchia e la comunità pastorale

È facilmente intuibile che non ha senso un impegno serio e profondo nel dar vita e nel mantenere ecclesialmente efficienti i consigli, soprattutto quello pastorale, se non si è convinti della centralità della parrocchia e del ruolo della comunità pastorale.

Il Sinodo 47° ha voluto ribadire che per la Chiesa ambrosiana la parrocchia è *«la forma privilegiata della sua presenza»*, *«la forma principale di presenza della missione della Chiesa per la vita della gente»* (cost. 135, § 2) e ne ha dato la motivazione riconoscendola come autentica *«figura di Chiesa»* (cost. 136).

Il Sinodo si è poi impegnato a offrire le linee per il rinnovamento pastorale della parrocchia, *«indicate in tre direzioni complementari: I. la parrocchia luogo della pastorale ordinaria; II. la parrocchia luogo della corresponsabilità pastorale; III. la parrocchia luogo della dinamica missionaria»* (cost. 136, § 3). Tali direzioni costituiscono le articolazioni del capitolo sulla parrocchia e offrono ai consigli parrocchiali le motivazioni profonde del loro esistere e, insieme, le linee dell'azione pastorale di cui essi devono essere protagonisti.

La realtà della comunità pastorale si pone in continuità con questa scelta per la parrocchia, come una «forma di “unità pastorale” tra più parrocchie affidate a una cura pastorale unitaria e chiamate a vivere un cammino condiviso e coordinato di autentica comunione, attraverso la realizzazione di un concreto, preciso e forte progetto pastorale missionario» (Omelia del giovedì santo 2006). La comunità pastorale assume pertanto il criterio, privilegiato dalle scelte pastorali della Chiesa in Italia, di una riorganizzazione delle relazioni tra parrocchie secondo «una logica prevalentemente “integrativa” e non “aggregativa”: se non ci sono ragioni per agire altrimenti, più che sopprimere parrocchie limitrofe accorpandole in una più ampia, si cerca di mettere le *parrocchie “in rete”* in uno slancio di pastorale d'insieme. Non viene ignorata la comunità locale, ma si invita ad abitare in modo diverso il territorio, tenendo conto dei mutamenti in atto, della maggiore facilità degli spostamenti, come pure delle domande diversificate rivolte oggi alla Chiesa» (CEI, *Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia*, n. 11).

¹ Si omette nella presente edizione del testo il riferimento a «un anno di riposo in Dio» perché non più attuale.

La prospettiva missionaria pone l'esigenza di sviluppare a livello parrocchiale e in particolare a livello di comunità pastorale un'attenzione alla crescita spirituale della comunità cristiana nel suo insieme, maturando un'attenzione che raggiunga tutti i fedeli, anche quanti vivono in speciali condizioni di vita. In alcuni casi, tuttavia, comunità o gruppi particolari di fedeli potranno richiedere una cura pastorale specifica, che richieda la presenza nell'ambito della parrocchia di una cappellania dedicata a questo scopo: è il caso delle cappellanie ospedaliere (cost. 254) o universitarie, ma anche delle cappellanie per carcerati, operatori e viaggiatori aeroportuali, personale della polizia di stato o fedeli che si trovano in altre specifiche situazioni di vita. Un ambito del tutto particolare e oggi di significativo rilievo è infine quello della cura pastorale dei fedeli di lingua straniera, per i quali sono previste particolari e apposite strutture pastorali, identiche o almeno assimilabili alla realtà della parrocchia stessa (cf Pontificio consiglio della pastorale per i migranti e gli itineranti, istruzione *Erga migrantes caritas Christi*: parrocchie personali, missioni con cura d'anime, cappellanie). La parrocchia e la comunità pastorale dovranno pertanto favorire un rapporto proficuo di collaborazione con le diverse cappellanie, da un lato favorendo l'integrazione di tutti i fedeli nel contesto dell'unica comunità cristiana, dall'altro rispettando e favorendo la realizzazione di quelle iniziative che risultano necessarie per consentire a tutti di vivere la propria esperienza di fede.

1.3 Il ruolo di laici, presbiteri, diaconi e consacrati nella chiesa, nella parrocchia e nella comunità pastorale

Un terzo aspetto fondamentale per impostare correttamente la vita e le funzioni dei consigli è quello della consapevolezza del ruolo delle diverse componenti della Chiesa. La Chiesa popolo di Dio è costituita dai battezzati, aventi tutti la stessa dignità di figli di Dio e tutti la stessa universale vocazione alla santità (cf. cost. 369), ma ognuno con la propria specifica vocazione e, quindi, con il proprio compito nella comunità cristiana.

I capitoli che il Sinodo 47° dedica alle varie vocazioni vanno quindi approfonditi, assimilati e messi in pratica anche all'interno della parrocchia. Senza dimenticare il Capitolo 23 dedicato ai ministeri ordinati (presbiteri e diaconi) e il Capitolo 22 sulla vita consacrata, occorre dare particolare attenzione al Capitolo 20 sui fedeli laici, che costituiscono la maggior parte dei membri dei consigli. L'omelia del giovedì santo del 2008, sul sacerdozio comune dei fedeli, indica la base della valorizzazione del compito proprio dei laici, richiamando la comunità ambrosiana al coraggio di assumere scelte conseguenti e coerenti con questo principio.

La consapevolezza da parte degli stessi fedeli laici su quello che è il loro ruolo nella Chiesa può essere raggiunta solo con un impegno di formazione, sia attraverso la catechesi, in particolare degli adulti, sia attraverso iniziative specifiche per quella che il Sinodo chiama la formazione della coscienza cristiana (cf. costt. 377-384) e per la formazione degli operatori pastorali (cf. costt. 391-392). Non va dimenticato l'impegno che il Sinodo propone ai presbiteri circa la loro formazione alla corretta concezione della Chiesa e del ruolo dei laici (cf. cost. 389, § 2, lett. a; cost. 134, § 2, lett. h-i).

Alla luce dei capitoli sopra indicati, vanno poi accolte le indicazioni date specificamente per la parrocchia (applicabili, con le debite proporzioni, anche alla comunità pastorale) da parte del Sinodo in riferimento alle diverse vocazioni: la cost. 144 sui ministri ordinati, la cost. 145 sui fedeli laici nella parrocchia e la cost. 146 sui consacrati nella parrocchia.

Si deve infine evidenziare che la stessa attività dei consigli diventa occasione per far crescere la consapevolezza del compito dei laici. I consigli non sono primariamente luoghi di catechesi o di formazione, ma con il loro stesso esistere e operare diventano occasione di autoformazione ecclesiale, per chi vi partecipa, e stimolo all'intera comunità per vivere in pienezza la vocazione di ciascun fedele. Per questi motivi ai consiglieri è richiesto, nel corso del loro mandato, di partecipare a specifici percorsi di formazione pastorale, culturale e spirituale o almeno di fare uso di strumenti e testi di formazione che

accrescano la consapevolezza del significato del consigliare nella Chiesa. Questi momenti di formazione dovranno avere una certa frequenza e associare presbiteri, consacrati e laici in un percorso che comprenda attenzioni di carattere fondativo e la cura di aspetti metodologici.

1.4 La parrocchia, la comunità pastorale e i rispettivi consigli

L'ecclesiologia del Vaticano II e il Sinodo 47° evidenziano che l'azione pastorale ha come soggetto proprio non il solo parroco o responsabile di comunità pastorale, né i soli ministri ordinati con la collaborazione di qualche fedele, ma l'intera comunità cristiana e questa *«soggettività dell'intera comunità parrocchiale non può limitarsi a essere un'affermazione astratta, ma deve tradursi in realtà concreta»* (cost. 142, § 1).

Strumento principale per esprimere questa soggettività è il **CPP** che, come ricorda la cost. 147, § 2, *«ha un duplice fondamentale significato: da una parte rappresenta l'immagine della fraternità e della comunione dell'intera comunità parrocchiale di cui è espressione in tutte le sue componenti, dall'altra costituisce lo strumento della decisione comune pastorale»*. Il CPP, pur non esaurendo la soggettività della parrocchia, è espressione autentica della comunità, opera sempre inserito in essa e ne costituisce lo strumento specifico di decisione pastorale. La sua costituzione è obbligatoria in ogni parrocchia che non sia unita in comunità pastorale (can. 536 e cost. 147, § 4).

Il **CPCP** è la struttura analoga al CPP con riferimento alla comunità pastorale, intesa come soggetto canonicamente istituito. Non si tratta pertanto di un semplice organismo *unitario*, rispetto alle singole parrocchie, ma di un vero consiglio pastorale *unito* in cui la comunità pastorale, nel rispetto della proporzione tra le diverse parrocchie, si esprime come un'unica soggettività. La sua costituzione è da considerarsi obbligatoria, una volta che la comunità pastorale sia stata adeguatamente avviata ed è sostitutiva dei singoli CPP.

Il **CAEP** è l'organismo parrocchiale specificamente deputato ad accompagnare le scelte relative all'amministrazione della parrocchia. Pur essendo pertanto un organismo con una valenza anche di carattere tecnico è costituito da fedeli ed è espressione della comunità cristiana. La sua costituzione è obbligatoria in forza della norma canonica (can. 537).

Il **CAECP**, tenendo conto dell'obbligo canonico per ogni parrocchia di disporre di un proprio CAEP, si presenta come un organismo unitario in cui anche le scelte relative alle singole parrocchie vengono assunte ordinariamente in sessioni di lavoro comuni. La sua costituzione è obbligatoria una volta che le singole parrocchie siano state adeguatamente introdotte alla prospettiva del lavoro comune in ambito amministrativo.

1.5 Oggettività dell'azione pastorale e progetto pastorale

La vita e l'azione pastorale della parrocchia e della comunità pastorale non sono lasciate al caso o al succedersi estemporaneo di iniziative dovute alla buona volontà dei sacerdoti o di alcuni fedeli, o a gruppi e realtà di vario genere presenti nell'ambito della parrocchia. Va salvaguardata, invece, l'unità dell'azione pastorale e l'oggettività della stessa. Secondo il Sinodo 47° uno strumento fondamentale per realizzare una effettiva comunione e unità di azione, basata su criteri oggettivi, è il progetto pastorale, che viene così descritto dalla cost. 143, § 3 in riferimento alla parrocchia:

«Un'espressione della comunione pastorale, che diventa strumento di oggettività per tutta la parrocchia è il progetto pastorale. Le linee fondamentali del progetto pastorale di ogni parrocchia sono quelle disposte dalla Chiesa universale e da quella diocesana, ma queste vanno precisate per il cammino della concreta comunità parrocchiale ad opera, in particolare, del parroco con il consiglio pastorale. Il progetto pastorale di ogni parrocchia deve interpretare i bisogni della parrocchia, prevedere la qualità e il numero dei ministeri opportuni, scegliere le mete possibili, privilegiare gli obiettivi urgenti, disporsi alla revisione annuale del cammino fatto, mantenere la memoria dei passi già compiuti. Esso è un punto di riferimento obiettivo per tutti, presbiteri, diaconi, consacrati e laici; come pure

per tutte le associazioni, i movimenti e i gruppi operanti in parrocchia. Va tenuto, infine, presente che la precisazione dei criteri oggettivi di conduzione della parrocchia favorisce la continuità della sua vita anche al di là del cambiamento dei suoi stessi pastori».

In riferimento alla comunità pastorale, così si esprime la nota pastorale *Verso una nuova strategia pastorale della Chiesa ambrosiana*:

«la comunità pastorale è chiamata a realizzare un progetto pastorale comune, che riguardi l'annuncio della Parola, la liturgia e la vita di preghiera, il servizio caritativo e la cura di contesti specifici, quali ad esempio la pastorale giovanile, la pastorale familiare, la pastorale dei malati e l'animazione della vita cristiana nei diversi ambiti della vita culturale e sociale. [...] è comunque necessario che il progetto pastorale, elaborato sotto la responsabilità del Direttivo con la partecipazione del CPCP, trovi una formulazione scritta, precisa e articolata, e che sia periodicamente rivisto».

Il compito del riferimento al progetto pastorale è quello di *«evitare la dispersione o egemonia di persone o gruppi particolari e favorire la presenza e la crescita di tutti i fedeli con i propri carismi»* (cost. 143, § 1): non si tratta, quindi, di un'unità che mortifica, ma che fa convergere nella comunione l'apporto di ciascuno. Sempre il testo sinodale ricorda che il riferimento a criteri oggettivi nell'ambito dell'azione pastorale non si oppone all'iniziativa e alla genialità di ciascuno, a cominciare dal parroco o dal responsabile, ma fa in modo che la ricchezza delle varie personalità venga portata nella vita della comunità, *«in un'ottica di comunione e di fedeltà al Vangelo di Cristo e all'insegnamento e alle scelte, anche di natura pastorale, della sua Chiesa, evitando ogni forma di soggettivismo»* (cost. 143, § 2).

Il consiglio pastorale trova nel progetto pastorale unitario l'oggetto della propria attività e il riferimento centrale per ogni decisione. Primo compito del consiglio pastorale è, infatti, quello di elaborare e periodicamente aggiornare il progetto pastorale, per fare in modo che le singole decisioni relative alla vita della parrocchia o della comunità pastorale vengano prese in continuità con lo stesso, garantendo così uno sviluppo unitario e armonico della vita parrocchiale.

Il progetto parrocchiale costituisce inoltre il contesto in cui il consiglio per gli affari economici deve inserire le decisioni relative agli aspetti economici della parrocchia.

1.6 Presiedere e consigliare per un discernimento ecclesiale

La cost. 134 invita a fare in modo che nei vari consigli *«si attui sapientemente il “consigliare” e il “presiedere”»* (§ 2, lett. g). Questi due verbi designano sinteticamente due atteggiamenti fondamentali per una buona realizzazione dei consigli parrocchiali. Si tratta di due modi di porsi che non sono in parallelo o in contrasto tra loro, ma che devono trovare una sintesi armonica, soprattutto nel consiglio pastorale.

In concreto, il Sinodo 47° definisce il *consigliare* nel § 1 della cost. 147:

«Un momento significativo della partecipazione all'azione pastorale della parrocchia si realizza anche mediante il “consigliare nella Chiesa”, in vista del comune discernimento per il servizio al Vangelo. Il consigliare nella Chiesa non è facoltativo, ma è necessario per il cammino da compiere e per le scelte pastorali da fare. Il consiglio pastorale parrocchiale e, nel suo settore e con la sua specificità, il consiglio parrocchiale per gli affari economici, sono un ambito della collaborazione tra presbiteri, diaconi, consacrati e laici e uno strumento tipicamente ecclesiale, la cui natura è qualificata dal diritto-dovere di tutti i battezzati alla partecipazione corresponsabile e dall'ecclesiologia di comunione».

L'atto del consigliare si precisa così come un'autentica partecipazione al discernimento ecclesiale, inteso come una valutazione comune, nel rispetto dei diversi compiti, che si alimenta dall'ascolto della Parola e sfocia in una decisione. Il consigliare richiede pertanto la pazienza dell'ascolto e il rispetto dei diversi momenti in cui si articola il confronto comune.

Il ministero della *presidenza* in riferimento al parroco e ai presbiteri che con lui partecipano della cura pastorale della parrocchia (e la cosa è valida anche per la comunità pastorale), è descritto molto bene dalla cost. 142, § 4:

«Un ruolo fondamentale per la realizzazione di una vera comunità parrocchiale, capace di essere vero soggetto di pastorale, è quello del parroco: a lui, come pastore proprio della parrocchia, è affidato il ministero della presidenza, non come modalità esaustiva di tutta l'azione pastorale, ma come compito di guida dell'intera comunità nella realizzazione di una comunione di vocazioni, ministeri e carismi e nell'individuazione e nell'attuazione delle linee del progetto pastorale».

In questo senso il compito del presiedere è quello di mettersi al servizio della comunione, sollecitando e favorendo l'apporto di tutti rispetto alle scelte da assumere (ciascuno secondo la propria competenza e il proprio compito nella Chiesa) e garantendo il convergere verso una decisione che sia al servizio dell'unità, di cui il presidente stesso si fa in tal modo garanzia ed espressione. Il consigliere indica invece la partecipazione dei fedeli alle scelte che concernono la vita della comunità portandovi l'apporto del proprio discernimento, in vista dell'assunzione di decisioni comuni. A proposito, per precisare il significato ecclesiale del consigliere, è utile richiamare quanto disposto dalla cost. 147, § 2:

«È quindi possibile definirlo [il consiglio pastorale] organo consultivo solo in termini analogici e solo se tale consultività viene interpretata non secondo il linguaggio comune, ma nel giusto senso ecclesiale. I fedeli, in ragione della loro incorporazione alla Chiesa, sono abilitati a partecipare realmente, anzi a costruire giorno dopo giorno la comunità; perciò il loro apporto è prezioso e necessario. Il parroco, che presiede il consiglio e ne è parte, deve promuovere una sintesi armonica tra le differenti posizioni, esercitando la sua funzione e responsabilità ministeriale. L'eventuale non accettazione, da parte del parroco, di un parere espresso a larga maggioranza dagli altri membri del consiglio potrà avvenire solo in casi eccezionali e su questioni di rilievo pastorale, che coinvolgono la coscienza del parroco e saranno spiegati al consiglio stesso. Nel caso di forti divergenze di pareri, quando la questione in gioco non è urgente, sarà bene rinviare la decisione ad un momento di più ampia convergenza, invitando tutti ad una più matura e pacata riflessione; invece nel caso di urgenza, sarà opportuno un appello all'autorità superiore, che aiuti ad individuare la soluzione migliore».

1.7 I beni economici come strumenti a servizio della pastorale. la responsabilità dei consigli parrocchiali e di comunità pastorale

1.7.1 Il rilievo dei beni economici nella Chiesa

Ogni parrocchia in modo più o meno sufficiente, ha a disposizione delle strutture e delle risorse, provenienti per la maggior parte dalle libere offerte dei fedeli.

Il principio del riferimento alla parrocchia come titolare dei beni economici vale anche per le parrocchie appartenenti a una comunità pastorale (in particolare in relazione alle strutture e alle offerte raccolte in parrocchia), anche perché è solo la parrocchia a disporre di soggettività valevole anche in ambito civile. Questo non toglie che la comunità pastorale debba favorire una reale corresponsabilità tra parrocchie anche in ambito economico, incoraggiando l'assunzione di scelte comuni e condivise, la realizzazione di strutture e attività relative alla comunità pastorale nel suo insieme e lo sviluppo di forme di cassa comune. Anche il livello decanale va tenuto presente per un saggio utilizzo e una reale valorizzazione delle strutture in un'ottica ecclesiale finalizzata alla comunione e alla missione e anche il consiglio pastorale decanale dovrà pertanto svolgere un ruolo in questo ambito.

Per quanto riguarda poi l'utilizzo dei beni economici ecclesiali, si deve ricordare che in ogni caso queste risorse sono strumenti da utilizzare con grande discernimento, verificando continuamente la fedeltà al Vangelo delle scelte assunte e attenendosi alle finalità stabilite, che *«sono principalmente:*

a) provvedere alle necessità del culto divino;

b) fare opera di evangelizzazione, con particolare attenzione all'educazione cristiana di giovani e

adulti, alla cooperazione missionaria e alla promozione culturale;
c) realizzare opere di carità, specialmente a servizio dei poveri;
d) provvedere all'onesto sostentamento del clero e degli altri ministri;
e) promuovere forme di solidarietà tra comunità ecclesiali, all'interno della Chiesa cattolica e con le altre Chiese cristiane» (cost. 323).

Il Capitolo 18 del Libro sinodale, in particolare le costt. 343-351 dedicate all'amministrazione dei beni, devono costituire punto di riferimento e oggetto di studio per i consigli per gli affari economici. Vista la complessità e la specificità delle norme canoniche, concordatarie, civili e fiscali riguardanti gli enti ecclesiastici, particolare disponibilità va data alla partecipazione alle iniziative di formazione e di aggiornamento che vengono proposte dagli organismi competenti, secondo quanto richiesto dalla cost. 348. Tali occasioni di formazione per i membri di CAEP e CAECP possono riguardare anche aspetti relativi al significato dei beni rispetto alla missione della Chiesa e possono essere proposte a livello zonale.

1.7.2 Responsabilità comuni dei consigli pastorale e per gli affari economici in materia amministrativa

La responsabilità delle scelte in materia economica ricade non sui soli presbiteri ma sull'intera comunità cristiana e questo trova espressione sia nella competenza specifica del consiglio per gli affari economici, sia nella più ampia responsabilità dell'intero consiglio pastorale.

Per richiamare la corretta articolazione in materia amministrativa del rapporto tra consiglio pastorale e consiglio per gli affari economici è opportuno ricordare il § 2 della cost. 148, che per certi versi attende ancora di essere adeguatamente attuato e che, benché riferito direttamente al rapporto tra CPP e CAEP si applica anche al rapporto tra CPCP e CAECP:

«Tra il consiglio pastorale e il consiglio per gli affari economici vanno mantenuti stretti rapporti. In particolare:

a) un terzo dei suoi membri viene nominato su indicazione del consiglio pastorale, mentre gli altri due terzi vengono nominati direttamente dal parroco, sentiti gli altri presbiteri addetti alla parrocchia;

b) in generale l'opera del consiglio per gli affari economici deve iscriversi negli orientamenti tracciati dal consiglio pastorale, al quale renderà conto mediante una relazione annuale sul bilancio;

c) le scelte di natura economica che hanno un forte rilievo pastorale, la saggia determinazione di quali beni siano necessari alla vita futura della comunità, la decisione di alienare alcuni beni che fossero di aggravio per la loro gestione, esigono di acquisire un parere previo del consiglio pastorale parrocchiale».

2. DURATA IN CARICA, COMPOSIZIONE, REQUISITI

2.1 Durata in Carica

A parziale deroga di quanto disposto dalla cost. 147 § 4 e dalla cost. 346, § 2, la durata dei consigli parrocchiali e di comunità pastorale (CPP, CPCP, CAEP, CAECP) è stabilita nella misura di quattro anni. I consigli non decadono con la nomina di un nuovo parroco o responsabile di comunità pastorale, salvo diversa indicazione da parte del Vicario episcopale di zona.

Le dimissioni di un membro devono essere motivate e presentate per iscritto al parroco o al responsabile di comunità pastorale, cui spetta l'accettazione delle stesse (il responsabile di comunità pastorale prima

di decidere in merito udrà il parere della diaconia²).

I membri dei consigli hanno il dovere e il diritto di intervenire a tutte le sessioni. Coloro che restano assenti, senza giustificato motivo, per tre sessioni consecutive, decadono dall'incarico. La loro decadenza deve essere dichiarata dal consiglio e comunicata agli interessati dal segretario.

Per quanto riguarda il rinnovo della composizione del consiglio nel corso dei successivi mandati si prevede che i consiglieri non possano essere riconfermati per più di due mandati consecutivi nel caso dei consigli pastorali (CPP e CPCP) e di tre mandati consecutivi nel caso di consigli per gli affari economici (CAEP e CAECP).

2.2 Composizione

2.2.1 Il Consiglio pastorale parrocchiale

Criterio fondamentale per la composizione del CPP è quello, duplice, offerto dalla cost. 147, § 2: il consiglio deve da una parte rappresentare *«l'immagine della fraternità e della comunione dell'intera comunità parrocchiale di cui è espressione in tutte le sue componenti»*, dall'altra deve costituire *«lo strumento della decisione comune pastorale, dove il ministero della presidenza, proprio del parroco, e la corresponsabilità di tutti i fedeli devono trovare la loro sintesi»*.

Da tale duplice criterio si ricava l'indicazione che il consiglio deve essere sufficientemente numeroso per essere espressione di tutta la comunità cristiana nelle sue articolazioni, ma anche essere un ambito dove la decisione pastorale sia concretamente possibile.

In linea generale si può ritenere che un consiglio non possa avere un numero di membri, oltre a quelli di diritto, inferiore a 10 e superiore a 30.

2.2.1.1 Membri di diritto

Sono membri di diritto del CPP: il parroco; i vicari parrocchiali e interparrocchiali; i presbiteri residenti con incarichi pastorali; i diaconi; i consacrati impegnati a tempo pieno nella pastorale parrocchiale; il direttore dell'oratorio (cf. cost. 232)³; un rappresentante per ogni comunità di vita consacrata operante, almeno tramite alcuni suoi membri, a favore della parrocchia; il presidente dell'Azione cattolica parrocchiale; i membri del consiglio pastorale diocesano appartenenti alla parrocchia⁴.

I presbiteri che, pur non essendo formalmente vicari interparrocchiali, svolgono compiti all'interno della pastorale di più parrocchie (per es. in riferimento alla pastorale giovanile), hanno, a loro scelta e informati i singoli parroci, la facoltà di inserirsi come membri di diritto nei singoli consigli pastorali parrocchiali.

2.2.1.2 Membri laici

2.2.1.2.1 Determinazione del numero

Facendo riferimento al numero di abitanti si può dare il seguente prospetto a titolo indicativo per il numero dei membri non di diritto:

- per le parrocchie fino a 1.000 abitanti: 10 laici;
- per le parrocchie fino a 5.000 abitanti: da 10 a 18 laici;

² Nel testo originale il termine era «direttivo», ma venne modificato il 28 maggio 2013 con il documento «dai cantieri alle linee diocesane».

³ Per questa figura si vedano le indicazioni di: P. TREMOLADA, S. MARELLI, M. TREMOLADA, *Prospettive di pastorale giovanile*, n. 8.

⁴ Nel caso dell'attuale rinnovo verranno individuati solo dopo l'elezione dei CPP e dei CPCP.

- per le parrocchie fino a 10.000 abitanti: da 18 a 25 laici;
- per le parrocchie oltre i 10.000 abitanti: da 25 a 30 laici.

Tali cifre possono essere adattate con riferimento alla concreta situazione, in particolare tenendo conto del numero di parrocchie coinvolte.

Gli adattamenti locali dovranno comunque evitare che il numero complessivo di consiglieri sia troppo elevato in quanto una dimensione eccessiva del consiglio renderebbe difficile l'esercizio di un confronto adeguato e la valorizzazione dell'apporto di ognuno alle decisioni comuni.

2.2.1.2.2 Designazione

La modalità prescelta per la designazione dei consiglieri è quella dell'elezione da parte della comunità parrocchiale, che deve essere adeguatamente preparata a questo momento. Il momento delle elezioni è espressivo della partecipazione di tutti i fedeli e dovrà essere un preciso impegno della comunità parrocchiale il garantire che questa modalità di designazione sia fedelmente osservata.

Il parroco ha la facoltà di integrare la componente eletta con membri di propria designazione, qualora ciò risulti opportuno al fine di rendere il CPP più rappresentativo dell'immagine complessiva della parrocchia, anche allo scopo di offrire opportunità di partecipazione a persone disponibili meno conosciute dalla comunità (ad es. perché arrivati da poco in parrocchia o stranieri). Il numero dei componenti designati dal parroco non potrà superare la metà del numero degli eletti (l'insieme di eletti e designati dovrà comunque riferirsi al numero complessivo stabilito per i membri non di diritto).

Elettori sono tutti coloro che, battezzati, abbiano compiuto i 18 anni e siano canonicamente domiciliati nella parrocchia o stabilmente operanti in essa.

Nel caso di sostituzione nel corso del mandato, i consiglieri uscenti saranno sostituiti:

- se trattasi di eletti dalla comunità, con chi immediatamente li segue per numero di voti;
- se trattasi di membri scelti (dal parroco o dalle comunità religiose), con altre persone scelte dagli stessi.

Nel primo caso, qualora non ci fossero più persone votate o comunque esse non fossero disponibili, non verrà operata alcuna sostituzione. Quando i posti vacanti diventassero superiori a un quinto dei membri eletti, si procederà a un'elezione suppletiva al fine di ripristinare il numero di consiglieri previsto. I consiglieri, eletti con le modalità stabilite dal presente Direttorio per le normali votazioni salvo gli opportuni adattamenti, resteranno in carica fino allo scadere del mandato dell'intero consiglio.

Per le concrete modalità di designazione si rinvia al punto **4.2.1**.

2.2.2 Il Consiglio pastorale della comunità pastorale

Il CPCP esprime l'unità della comunità pastorale e deve rispondere al duplice criterio di consentire sia la presenza in misura equilibrata dei fedeli appartenenti alle diverse parrocchie, sia la presenza dei fedeli che corrispondono alle diverse età della vita e ai diversi compiti svolti nella comunità cristiana.

Per poter essere realmente operativo, promuovendo e accompagnando le principali scelte relative al cammino della comunità pastorale, il CPCP non dovrà essere eccessivamente numeroso. Le presenze laicali che non trovassero rappresentanza nel CPCP potranno comunque contribuire al cammino della comunità pastorale attraverso la partecipazione alle diverse commissioni in essa presenti.

2.2.2.1 Membri di diritto

Sono membri di diritto del CPCP: il responsabile della comunità pastorale; gli altri membri della diaconia; un rappresentante per ogni comunità di vita consacrata che non sia rappresentata nella diaconia

e che operi, almeno tramite alcuni suoi membri, a favore della parrocchia; il presidente dell'Azione cattolica della comunità pastorale; i membri del consiglio pastorale diocesano appartenenti alla comunità pastorale⁵.

2.2.2.2 Membri laici

2.2.2.2.1 Determinazione del numero

Facendo riferimento al numero di abitanti complessivo della comunità pastorale si può dare il seguente prospetto, a titolo indicativo per il numero dei membri non di diritto:

- per le comunità pastorali fino a 1.000 abitanti: 10 laici;
- per le comunità pastorali fino a 5.000 abitanti: da 10 a 18 laici;
- per le comunità pastorali fino a 10.000 abitanti: da 18 a 25 laici;
- per le comunità pastorali oltre i 10.000 abitanti: da 25 a 30 laici.

Tali cifre possono essere adattate con riferimento alla concreta situazione; per esempio l'articolazione di una o più parrocchie in più centri (quartieri, frazioni) o la presenza di molteplici gruppi all'interno della comunità parrocchiale.

Gli adattamenti locali dovranno comunque evitare che il numero complessivo di consiglieri sia troppo elevato in quanto una dimensione eccessiva del consiglio renderebbe difficile l'esercizio di un confronto adeguato e la valorizzazione dell'apporto di ognuno alle decisioni comuni.

2.2.2.2.2 Designazione

La modalità prescelta per la designazione dei consiglieri è quella dell'elezione da parte della comunità pastorale, che deve essere adeguatamente preparata a questo momento. Il momento delle elezioni è espressivo della partecipazione di tutti i fedeli e dovrà essere un preciso impegno della comunità pastorale il garantire che questa modalità di designazione sia fedelmente osservata in tutte le parrocchie di cui si compone.

Il responsabile della comunità pastorale, udita la diaconia, ha la facoltà di integrare la componente eletta con membri di propria designazione, qualora ciò risulti opportuno al fine di rendere il CPCP più rappresentativo dell'immagine complessiva della comunità pastorale, anche allo scopo di offrire opportunità di partecipazione a persone disponibili meno conosciute (ad es. perché arrivati da poco nella comunità pastorale o stranieri). Il numero dei componenti designati dal responsabile della comunità pastorale non potrà superare la metà del numero degli eletti (l'insieme di eletti e designati dovrà comunque riferirsi al numero complessivo stabilito per i membri non di diritto).

Elettori sono tutti coloro che, battezzati, abbiano compiuto i 18 anni e siano canonicamente domiciliati nelle parrocchie costituenti la comunità pastorale o stabilmente operanti in esse.

Nel caso di sostituzione nel corso del mandato, i consiglieri uscenti saranno sostituiti:

- se trattasi di eletti dalla comunità, con chi immediatamente li segue per numero di voti, rispettando, fino a che sia possibile, il numero di consiglieri attribuito ad ogni parrocchia;
- se trattasi di membri scelti (dal responsabile della comunità pastorale o dalle comunità religiose), con altre persone scelte dagli stessi e con le modalità già indicate.

Nel primo caso, qualora non ci fossero più persone votate o comunque esse non fossero disponibili, non verrà operata alcuna sostituzione. Quando i posti vacanti diventassero superiori a un quinto dei membri eletti, si procederà a un'elezione suppletiva al fine di ripristinare il numero di consiglieri previsto. I consiglieri, eletti con le modalità stabilite dal presente Direttorio per le normali votazioni salvo gli opportuni adattamenti, resteranno in carica fino allo scadere del mandato dell'intero consiglio.

Per le concrete modalità di designazione si rinvia al punto **4.2.2**.

⁵ Nel caso dell'attuale rinnovo verranno individuati solo dopo l'elezione dei CPP e dei CPCP.

2.2.3 Il Consiglio per gli affari economici della parrocchia

Il CAEP è composto, oltre che dai membri di diritto, cioè il parroco e i vicari parrocchiali, da almeno tre fedeli (laici, consacrati, presbiteri, diaconi), due terzi dei quali «*nominati direttamente dal parroco, sentiti gli altri presbiteri addetti alla parrocchia*» (cost. 148, § 2, lett. a) e per il restante terzo nominati dal parroco «*su indicazione del consiglio pastorale*» (cost. 148, § 2, lett. a), anche al di fuori dei propri membri.

Il CPP designerà il consigliere o i consiglieri di propria spettanza, tenendo conto dei requisiti stabiliti. Successivamente il parroco sceglierà i consiglieri di propria nomina facendo in modo che, per quanto possibile, siano presenti nel CAEP le opportune competenze. Per quanto è possibile infatti, nel CAEP devono essere presenti le seguenti competenze: giuridica (ad es. un legale o un notaio), economico-finanziaria (ad es. un funzionario di banca), economico-amministrativa (ad es. un ragioniere o un dottore commercialista), tecnica (ad es. un geometra o un architetto). L'attività richiesta ai consiglieri non sarà comunque limitata alla loro competenza professionale, ma improntata all'espressione di un vero servizio ecclesiale.

L'eventuale sostituzione di un consigliere dovrà seguire le modalità adottate per la sua nomina.

2.2.4 Il Consiglio per gli affari economici della comunità pastorale

Il CAECP è composto, oltre che dai membri di diritto, cioè il responsabile e gli altri membri della diaconia, da almeno tre fedeli (laici, consacrati, presbiteri, diaconi) per ogni parrocchia. I membri del CAEP saranno nominati per i due terzi dal responsabile della comunità pastorale sentita la diaconia e per il restante terzo dal responsabile della comunità pastorale su indicazione del CPCP, anche al di fuori dei propri membri.

Il CPCP designerà i consiglieri di propria spettanza, tenendo conto dei requisiti stabiliti e avendo cura di non indicare un numero di fedeli appartenenti a una singola parrocchia che sia superiore al numero complessivo di consiglieri assegnato alla parrocchia stessa. Successivamente il responsabile della comunità pastorale, dopo essersi confrontato con la diaconia, sceglierà i consiglieri di propria spettanza facendo in modo che sia osservata l'assegnazione ad ogni parrocchia del numero di consiglieri stabilito (non meno di tre) e siano presenti, se possibile, le opportune competenze (sono sostanzialmente le stesse indicate al punto precedente per il CAEP). L'attività richiesta ai consiglieri non sarà comunque limitata alla loro competenza professionale, ma improntata all'espressione di un vero servizio ecclesiale.

L'eventuale sostituzione di un consigliere dovrà seguire le modalità adottate per la sua nomina.

2.3 Requisiti dei consiglieri

Possono essere membri dei consigli (CPP, CPCP, CAEP, CAECP) coloro che, avendo completato l'iniziazione cristiana, abbiano compiuto 18 anni e siano canonicamente domiciliati nella parrocchia o in una delle parrocchie costituenti la comunità pastorale oppure risultino operanti stabilmente in essa.

I singoli consiglieri possono essere eletti o nominati anche più volte di seguito, ma vale per tutti i consigli quanto stabilito dal Sinodo per il CPP: «*la comunità parrocchiale favorisca in ogni nuova composizione una intelligente e opportuna alternanza dei suoi membri*» (cost. 147, § 4): «*va garantita la continuità, ma anche il ricambio, dei membri del consiglio*» (cost. 147, § 3).

Si prevede che i singoli consiglieri pastorali (CPP e CPCP) possono essere eletti o designati per non più di due mandati consecutivi, mentre si prevede che i consiglieri per gli affari economici (CAEP e

CAECP) possano essere nominati per non più di tre mandati consecutivi. Il computo del numero dei mandati, per gli organismi delle comunità pastorali, non tiene conto dei mandati precedentemente svolti a livello parrocchiale.

I membri dei consigli (compresi quelli di diritto) si distingueranno per vita cristiana, volontà d'impegno, capacità di dialogo e conoscenza dei concreti bisogni della comunità cristiana e devono essere *«qualificati non solo da competenza ed esperienza, ma anche da uno spiccato senso ecclesiale e da una seria tensione spirituale, alimentata dalla partecipazione all'Eucaristia, dall'assiduo ascolto della Parola e dalla preghiera»* (cost. 134, § 2, lett. g). Si preoccuperanno del bene dell'intera comunità, evitando lo spirito di parte o di categoria, dal momento che nessun vincolo di mandato esiste tra concreti elettori e membri dei Consigli. I consiglieri degli organismi di comunità pastorale (CPCP e CAECP), benché appartenenti a una determinata parrocchia, rappresenteranno sempre la comunità pastorale nel suo complesso.

Requisito del tutto ovvio e peraltro assolutamente irrinunciabile è la piena comunione con la Chiesa non solo negli elementi fondamentali della professione della stessa fede, dei sacramenti e del riconoscimento dei sacri pastori (cf. can. 205), ma anche nelle indicazioni autorevoli, dottrinali e pratiche, del momento concreto (circa la situazione dei divorziati risposati ci si attenga a quanto previsto dal *Direttorio di pastorale familiare per la Chiesa in Italia*, n. 218⁶).

Si considerano incompatibili con l'ufficio di consigliere le seguenti cariche politiche e amministrative: la guida di una formazione politica; l'essere parlamentare europeo o nazionale; il rivestire l'incarico di consigliere regionale o consigliere provinciale; l'essere assessore o sindaco. È inoltre incompatibile con la carica di membro di un consiglio parrocchiale o di comunità pastorale la carica di consigliere comunale, se relativa al comune della parrocchia o a uno dei comuni facenti parte della comunità pastorale. Quanti rivestono tali cariche non possono pertanto candidarsi né essere nominati membri dei consigli parrocchiali o di comunità pastorale e, se già consiglieri nel momento in cui assumono una di queste cariche, devono presentare le dimissioni.

Per quanto riguarda i consiglieri che si candidano a una carica amministrativa o politica, l'invito è all'autosospensione dal consiglio, a cui faranno seguito le dimissioni solo nel caso di effettiva assunzione di una delle cariche sopra elencate come incompatibili.

Per qualsiasi chiarimento o interpretazione di tali indicazioni si faccia riferimento al Servizio per la pastorale sociale e il lavoro, sentito il Vicario episcopale di Zona.

Il parroco si rende garante che non entrino nel CPP persone che non abbiano i requisiti suddetti. Tale verifica va fatta previamente sulle liste dei candidati a cura dello stesso parroco.

Per quanto riguarda i membri dei consigli per gli affari economici (CAEP e CAECP), si aggiunge quanto stabilito dal Sinodo, che deve essere fedelmente osservato: *«i consiglieri devono distinguersi per integrità morale, essere attivamente inseriti nella vita parrocchiale, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale e competenza professionale. Non possono essere congiunti del parroco [o del responsabile di comunità pastorale – n.d.r] fino al quarto grado di consanguineità o di affinità, né avere in essere rapporti economici con la parrocchia o ricoprire incarichi incompatibili con la loro funzione»* (cost. 346, § 2).

3. LA PREPARAZIONE DEL RINNOVO DEI CONSIGLI

3.1 La commissione elettorale e la verifica dei consigli uscenti

Il rinnovo dei consigli va preparato, in riferimento alle date proposte a livello diocesano, con un momento di verifica del lavoro svolto dai consigli uscenti che può essere utilmente guidata dalla commissione elettorale.

⁶ Le riflessioni in atto a livello di Chiesa universale in materia (Sinodo dei Vescovi) non sono giunte, al tempo stabilito per il rinnovo dei Consigli pastorali, alla delineazione di eventuali diverse indicazioni.

La commissione elettorale, i cui membri non dovranno essere in numero eccessivo, è costituita, a livello parrocchiale, da membri eletti, anche al di fuori del proprio rispettivo ambito, per due terzi dal CPP e per un terzo dal CAEP e ne fanno parte di diritto i segretari degli organismi uscenti. Nelle comunità pastorali, fatta salva la presenza di diritto dei segretari degli organismi uscenti (CPCP e CAECP), la commissione elettorale sarà scelta dal responsabile, dopo essersi confrontato con i consiglieri uscenti, avendo cura di garantire la presenza di fedeli appartenenti alle diverse parrocchie della comunità.

La commissione elettorale è presieduta dal parroco o dal responsabile della comunità pastorale e dura in carica fino all'insediamento dei nuovi consigli. Ha il compito di preparare e sovrintendere il rinnovo dei consigli.

Occasione per una verifica e per la formulazione di proposte per i nuovi consigli potrebbe essere una seduta comune dei consigli uscenti, preparata dalla commissione. Nel caso delle comunità pastorali che non dispongano ancora di organismi unitari potrebbe essere valorizzata una riunione plenaria dei consigli parrocchiali uscenti (CPP e CAEP) o di una rappresentanza di essi.

Qualora in una parrocchia non fosse ancora stato costituito il CPP, la commissione elettorale sarà composta, oltre che dal parroco e dal segretario del CAEP, da alcuni fedeli scelti dal parroco tra quelli più inseriti nella comunità parrocchiale. In tale evenienza la commissione elettorale dovrà fare un lavoro molto accurato e intenso di preparazione della comunità parrocchiale alla nomina del primo consiglio.

Per la comunità pastorali che non dispongono ancora di organismi unitari la commissione elettorale sarà nominata dal responsabile, sentita la diaconia, valorizzando i membri uscenti (in particolare i segretari) dei CPP e dei CAEP e avendo sempre cura di garantire la presenza di qualche rappresentante per ogni parrocchia facente parte della comunità.

3.2 La preparazione della comunità e il progetto pastorale

Il rinnovo dei consigli va accompagnato da un cammino di riflessione e di preghiera da parte dell'intera comunità cristiana. Tenendo presenti le indicazioni diocesane, si potranno proporre, da parte della commissione elettorale, e decidere, da parte del consiglio pastorale con il parroco, iniziative specifiche di catechesi, soprattutto sui temi della comunione e della corresponsabilità (cf. cost. 134, § 2, lett. d) e, più in generale, sulle tematiche indicate nella prima parte del presente Direttorio, come pure celebrazioni di preghiera e occasioni di confronto (ad es. un'assemblea parrocchiale). Non va dimenticata una specifica trattazione delle tematiche di carattere economico.

Particolare attenzione va data anche al progetto pastorale (della parrocchia o della comunità pastorale), che dovrà costituire il piano di azione dei consigli rinnovati. Esso potrà essere riproposto alla comunità ed eventualmente integrato dopo la verifica sopra indicata.

3.3 La scelta della composizione dei consigli pastorali e le indicazioni circa le liste dei candidati

La commissione elettorale deve verificare quale composizione assegnare ai nuovi consigli, stabilendo in particolare:

- il numero complessivo di membri previsto per ogni consiglio (tenendo conto del fatto che le eventuali integrazioni del CPP e del CPCP saranno successive);
- il numero di consiglieri da assegnare alle singole parrocchie nel caso del CPCP (tenendo conto della proporzione relativa al numero di fedeli, ma anche della necessità di non trascurare nessuna parrocchia, per quanto piccola) e del CAECP (di norma tre consiglieri, un numero maggiore nel caso di parrocchie con molti fedeli e di un numero limitato di parrocchie facenti parte della comunità pastorale);
- le modalità di predisposizione delle liste dei candidati.

La commissione elettorale, unitamente al parroco o al responsabile della comunità pastorale, dovrà

stabilire le modalità più opportune per la raccolta delle candidature. Potranno essere individuati a tal fine gli organismi, le commissioni, i gruppi, ecc. ai quali chiedere di segnalare uno o più candidati per il consiglio pastorale (ad es.: caritas, gruppo liturgico, azione cattolica, consiglio d'oratorio; n.b.: quest'ultimo dovrà essere necessariamente rappresentato: cf. cost. 239, § 2) e si potranno valorizzare gli operatori pastorali maggiormente impegnati, soprattutto quanti nel corso degli anni abbiano seguito specifici percorsi di formazione. Non si trascuri comunque la presenza tra i candidati di fedeli laici che, pur non svolgendo particolari servizi in parrocchia, sono esemplari per la loro presenza nell'ambito dell'impegno temporale (sindacato, professioni, scuola, sanità, volontariato, ...). In ogni caso dovrà essere garantita la possibilità per candidature libere, attraverso autocandidature o segnalazione di altri fedeli, fatto salvo il compito del parroco o del responsabile di comunità pastorale di incontrare tutti i possibili candidati per valutare l'osservanza dei requisiti previsti e per richiamare i compiti propri del consigliare nella Chiesa.

Nella scelta dei candidati e nella loro sensibilizzazione si sottolinei che la finalità del consiglio pastorale non è quella di mettere a confronto tra loro le rappresentanze di tutte le componenti della parrocchia, ma di promuovere il bene comune dell'intera comunità parrocchiale, suscitando la partecipazione delle persone maggiormente sensibili per esperienza, formazione e vita comunitaria. Nel caso delle comunità pastorali i candidati dovranno appartenere a tutte le parrocchie che la compongono, in numero proporzionato rispetto al numero di consiglieri assegnati ad ogni parrocchia.

Anche il criterio delle fasce di età (numero e scansioni in anni sono da precisare in ogni singola parrocchia o comunità pastorale) dovrà essere preso in considerazione, favorendo in particolare una significativa rappresentanza della componente giovanile. Non va inoltre disatteso il criterio della giusta rappresentanza dei due sessi, valorizzando adeguatamente l'apporto delle donne che grande parte svolgono nella concreta promozione di numerose attività pastorali. Mentre è da evitare la presenza in blocco di nuclei familiari, è da valutare positivamente la disponibilità a candidarsi da parte di coppie di sposi, soprattutto in giovane età.

In considerazione delle attuali condizioni sociali e nella linea di quanto indicato nel Sinodo (cf. cost. 263, § 3), tenendo presente il fatto che in gran parte delle parrocchie e delle comunità pastorali sono presenti significativi gruppi di fedeli di lingua straniera, si dovrà favorire ordinariamente la partecipazione ai CPP o al CPCP di almeno qualche fedele appartenente a questi gruppi. La partecipazione di tali fedeli potrà essere favorita sia mediante l'inserimento nelle liste dei candidati, sia con la diretta designazione di alcuni di essi come membri da parte del parroco o del responsabile della comunità pastorale.

4. Tempi, modalità di designazione e atti conseguenti

4.1 tempi

Salvo eccezioni, da verificarsi con il Vicario episcopale di zona, i consigli di tutte le parrocchie vanno rinnovati nelle date stabilite a livello diocesano, tenendo conto che va previsto un termine per la presentazione delle candidature, uno per la presentazione della lista definitiva, uno per le elezioni del consiglio pastorale e, una volta che esso sia costituito, uno per la nomina dei consiglieri per gli affari economici.

4.2 modalità di designazione

Per il Consiglio per gli affari economici della parrocchia si seguono le indicazioni di cui al punto 2.2.3 mentre per il Consiglio per gli affari economici della comunità pastorale si seguono le indicazioni del punto 2.2.4. Per i Consigli pastorali si vedano le indicazioni seguenti.

4.2.1 Il Consiglio pastorale parrocchiale

4.2.1.1 Liste dei candidati

Le liste dei candidati vanno necessariamente organizzate per fasce di età, oltre che, eventualmente, per altri criteri individuati dalla commissione elettorale (cf. **3.3**).

Esse vanno portate a conoscenza della comunità parrocchiale, a cura della commissione elettorale, nei modi più idonei (esposizione sulla porta della chiesa, eventualmente corredate da fotografie; elencazione nel bollettino parrocchiale, ecc.).

Le liste elettorali potranno contenere solo candidati idonei, sulla base dei requisiti sopra indicati (verificati dal parroco: cf. **2.3**), e che hanno manifestato disponibilità ad accettare la nomina in caso di elezione.

4.2.1.2 Operazioni di voto

Le schede elettorali devono contenere l'elenco completo dei candidati, divisi secondo le liste (cf. **fac-simile 1**). Salvo eccezioni, motivate da situazioni contingenti, esse vanno distribuite a tutti i fedeli durante le celebrazioni eucaristiche della domenica stabilita per il voto. Con l'ultima celebrazione eucaristica si considerano chiuse le elezioni.

In concreto si può scegliere di distribuire le schede, far votare e ritirare le stesse in un momento di silenzio dopo l'omelia; oppure di consegnare le schede per la votazione dopo l'orazione dopo la comunione, dare tempo per la votazione e ritirare le schede all'uscita. Va fatta attenzione al fine di evitare modalità di voto scorrette (ad es. l'espressione di più di due voti per lista) da parte dei fedeli e va garantito il segreto anche attraverso il ritiro delle schede in apposite urne.

Nelle chiese particolarmente frequentate per le sole celebrazioni liturgiche da fedeli occasionali provenienti da altre parrocchie, può essere opportuno utilizzare una diversa modalità di voto, riservata ai fedeli che risiedono nel territorio della parrocchia o che comunque fanno riferimento a essa (ad es. invitandoli a votare in una sala parrocchiale all'uscita delle celebrazioni eucaristiche).

Il voto va espresso segnando una croce accanto o sul nome dei candidati prescelti. Ogni elettore ha diritto ad esprimere sino a due voti per ogni lista.

Le predette operazioni di voto sono curate dalla commissione elettorale, che dovrà garantire la presenza di propri membri o di propri incaricati a tutte le celebrazioni eucaristiche.

I fedeli della parrocchia che per malattia o per altro grave impegno fossero impossibilitati a partecipare all'Eucaristia, potranno essere invitati a consegnare il proprio voto a domicilio a membri o a incaricati dalla commissione elettorale. La scheda verrà ritirata in busta chiusa e aggiunta alle altre prima dello scrutinio.

4.2.1.3 Scrutinio

La commissione elettorale sceglie al proprio interno tre o cinque membri con funzioni di scrutatori, di cui uno come presidente e uno come segretario.

Gli scrutatori provvederanno allo spoglio delle schede indicando il numero di voti ottenuto da ogni candidato per ciascuna lista. Risulteranno eletti per ciascuna lista i primi nominativi che avranno

riportato il maggior numero di voti fino al raggiungimento del numero di eleggibili previsto. In caso di parità si potrà ricorrere al sorteggio.

Al termine dello scrutinio verrà redatto, a cura del segretario, un sintetico verbale, con l'indicazione del numero dei votanti, dei voti ottenuti da ciascuno, delle eventuali schede nulle e bianche e di altre osservazioni inerenti lo scrutinio (cf. **fac-simile 2**). Il verbale verrà portato a conoscenza della comunità a cura della commissione elettorale.

4.2.1.4 Eventuale nomina dei membri di pertinenza del parroco

Successivamente alle elezioni, il parroco provvederà all'eventuale nomina dei membri di sua pertinenza, secondo quanto indicato al punto **2.2.1.2.2**, avvalendosi anche dei consigli della commissione elettorale.

4.2.1.5 Designazione dei rappresentanti delle comunità di vita consacrata

Entro la settimana seguente al giorno delle elezioni, le comunità di vita consacrata eventualmente operanti a favore della parrocchia (cf. punto **2.2.1.1**) provvederanno a segnalare alla commissione elettorale i nomi dei loro rappresentanti.

4.2.2 Il Consiglio pastorale della comunità pastorale

4.2.2.1 Liste dei candidati

Le liste elettorali sono uniche per tutta la comunità pastorale e vanno necessariamente organizzate per fasce di età, precisando la parrocchia di appartenenza dei singoli candidati (i candidati dovranno provenire da tutte le parrocchie, anche se in diversa misura). La commissione elettorale potrà prevedere eventualmente altri criteri di organizzazione (cf **3.3**).

Esse vanno portate a conoscenza della comunità pastorale, a cura della commissione elettorale, nei modi più idonei (esposizione sulla porta delle chiese, eventualmente corredate da fotografie; elencazione nei bollettini delle parrocchie o nel bollettino della comunità pastorale, ecc.).

Le liste elettorali potranno contenere solo candidati idonei, sulla base dei requisiti sopra indicati (verificati dal responsabile della comunità pastorale: cf. **2.3**), e che hanno manifestato disponibilità ad accettare la nomina in caso di elezione.

4.2.2.2 Operazioni di voto

Le schede elettorali sono uniche per tutta la comunità pastorale e devono contenere l'elenco completo dei candidati, divisi per liste (ovvero per fasce d'età), con l'indicazione, presso il nominativo di ogni candidato, della parrocchia di appartenenza (cf. **fac-simile 5**). Salvo eccezioni, motivate da situazioni contingenti, esse vanno distribuite a tutti i fedeli durante le celebrazioni eucaristiche della domenica stabilita per il voto. Con l'ultima celebrazione eucaristica si considerano chiuse le elezioni.

In concreto si può scegliere di distribuire le schede, far votare e ritirare le stesse in un momento di silenzio dopo l'omelia; oppure di consegnare le schede per la votazione dopo l'orazione dopo la comunione, dare tempo per la votazione e ritirare le schede all'uscita. Va fatta attenzione al fine di evitare modalità di voto scorrette (ad es. l'espressione di più di due voti per lista) da parte dei fedeli e va garantito il segreto anche attraverso il ritiro delle schede in apposite urne.

Nelle chiese particolarmente frequentate per le sole celebrazioni liturgiche da fedeli occasionali provenienti da altre parrocchie, può essere opportuno utilizzare una diversa modalità di voto, riservata ai fedeli che risiedono nel territorio della parrocchia o che comunque fanno riferimento a essa (ad es. invitandoli a votare in una sala parrocchiale all'uscita delle celebrazioni eucaristiche).

Il voto va espresso segnando una croce accanto o sul nome dei candidati prescelti. Ogni elettore può votare qualsiasi candidato presente sulla scheda (quale che sia la parrocchia di appartenenza del candidato) e ha diritto ad esprimere sino a due voti per ogni lista (ovverosia per ogni fascia di età).

Le predette operazioni di voto sono curate dalla commissione elettorale, che dovrà garantire la presenza di propri membri o di propri incaricati a tutte le celebrazioni eucaristiche.

I fedeli della parrocchia che per malattia o per altro grave impegno fossero impossibilitati a partecipare all'Eucaristia, potranno essere invitati a consegnare il proprio voto a domicilio a membri o a incaricati dalla commissione elettorale. La scheda verrà ritirata in busta chiusa e aggiunta alle altre prima dello scrutinio.

4.2.2.3 Scrutinio

La commissione elettorale sceglie al proprio interno tre o più membri con funzioni di scrutatori, di cui uno come presidente e uno come segretario.

Lo scrutinio per l'assegnazione dei seggi deve avvenire in modo unitario da parte degli scrutatori indicati dalla commissione elettorale ed è preceduto dallo spoglio delle schede che, secondo l'opportunità, può anche avvenire a livello parrocchiale (purché ci sia sempre la presenza in loco di almeno due scrutatori, scelti sempre dalla commissione elettorale). Per l'individuazione degli eletti i candidati votati dovranno essere inseriti in un unico elenco ordinato per numeri di voti decrescenti, precisando la parrocchia di appartenenza e prescindendo dalla fascia di età dei candidati. Facendo scorrere l'elenco risulteranno eletti i candidati che hanno ricevuto più voti, con riferimento al numero di consiglieri precedentemente attribuito (cf 3.3) ad ogni parrocchia (ad es. se 5 consiglieri devono appartenere alla parrocchia A, risulteranno elette le prime cinque persone dell'elenco che appartengono alla parrocchia A, e così via per le altre parrocchie). In caso di parità si potrà ricorrere al sorteggio.

Al termine dello scrutinio verrà redatto, a cura del segretario, un sintetico verbale, con l'indicazione del numero dei votanti, dei voti ottenuti da ciascuno, delle eventuali schede nulle e bianche e di altre osservazioni inerenti lo scrutinio (cf. **fac-simile 6**). Il verbale verrà portato a conoscenza della comunità a cura della commissione elettorale.

4.2.2.4 Eventuale nomina dei membri di pertinenza del responsabile

La diaconia, analizzando l'esito delle elezioni, dovrà verificare se vi siano integrazioni da apportare alla composizione per garantire una migliore rappresentatività del consiglio e proporrà al responsabile, nel caso, di provvedere alla designazione di alcuni consiglieri, che non dovranno tuttavia superare nel loro insieme la misura della metà dei consiglieri eletti. L'eventuale integrazione nella composizione del consiglio dovrà consentire in primo luogo un adeguato equilibrio tra i consiglieri espressione delle diverse fasce di età, rafforzando una fascia di età che dall'esito delle elezioni sia risultata provvista di un numero di consiglieri eccessivamente limitato.

4.2.2.5 Designazione dei rappresentanti delle comunità di vita consacrata

Entro la settimana seguente al giorno delle elezioni, le comunità di vita consacrata operanti a favore della parrocchia e non già rappresentate nella diaconia (cf. punto **2.2.2.1**) provvederanno a segnalare alla commissione elettorale i nomi dei loro rappresentanti.

4.3 Atti conseguenti

4.3.1 Accettazione della carica

Ogni eletto e ogni consigliere designato, che faccia parte del CPP, del CPCP del CAEP o del CAECP dovrà sottoscrivere una formale accettazione della carica e degli obblighi inerenti, da consegnare alla commissione elettorale antecedentemente alla prima sessione del consiglio, utilizzando l'apposito formulario (cf. **fac-simile 3** per CPP e CPCP, **fac-simile 4** per CAEP e CAECP).

In caso di non accettazione si procede, rispettivamente, a una nuova designazione (secondo le modalità seguite per individuare il fedele che non ha accettato la carica) o a proclamare l'elezione del primo dei

candidati non eletti.

4.3.2 Proclamazione dei nuovi consigli

I nomi dei componenti del nuovo consiglio pastorale della parrocchia o della comunità pastorale e dei nuovi consiglieri per gli affari economici della parrocchia o della comunità pastorale dovranno essere proclamati durante le liturgie eucaristiche della domenica. Si prenderà occasione per sottolineare nuovamente alla comunità parrocchiale l'importanza dei consigli e si eleveranno particolari preghiere per i lavori dei consigli stessi.

4.3.3 Notificazione dei nuovi eletti

L'elenco dei membri dei due consigli dovrà essere tempestivamente comunicato alla Cancelleria arcivescovile, a cura di ciascun parroco o responsabile di comunità pastorale. Per la segnalazione dei nominativi degli eletti si usufruirà dell'apposito strumento informatico messo a disposizione dalla Curia arcivescovile⁷.

5. Compiti e modalità di lavoro dei Consigli

5.1. Il consiglio pastorale parrocchiale e di comunità pastorale

5.1.1 Ambito di competenza: il progetto pastorale

Il consiglio pastorale ha come compiti fondamentali l'elaborazione, l'aggiornamento e l'applicazione del progetto pastorale parrocchiale (cf. cost. 143, § 3). Tale progetto attua per la concreta parrocchia o comunità pastorale le linee del piano pastorale diocesano, rappresentato da quanto stabilito nel Sinodo 47° come precisato dai programmi diocesani annuali.

Anche a livello parrocchiale o di comunità pastorale sarà compito del consiglio pastorale stabilire ogni anno un programma concreto di azione pastorale, dedicando a tale incombenza già le ultime sessioni dell'anno pastorale che si sta per chiudere.

Restano evidentemente di competenza del consiglio tutte le altre questioni pastorali, non esclusi i problemi pubblici e sociali della comunità, la cui trattazione e soluzione appaiono necessarie per la vita della parrocchia o della comunità pastorale. Si avrà cura, però, che le decisioni assunte siano sempre collocate all'interno del programma parrocchiale annuale.

Sarà preoccupazione del consiglio tenere costantemente presente la comunione con il decanato, così che le decisioni prese per la parrocchia o per la comunità pastorale si inseriscano organicamente negli orientamenti decanali, in particolare quelli assunti nell'ambito del consiglio pastorale decanale. Potranno essere utili a tal fine occasioni di incontro unitario, a livello decanale, tra CPP, CPCP e consiglio pastorale decanale.

Le questioni economiche sono di competenza del consiglio per gli affari economici (cf. can. 537), sebbene si iscrivono negli orientamenti tracciati dal consiglio pastorale, cui compete formulare un parere previo in ordine: all'assunzione delle scelte di natura economica con un forte rilievo pastorale, alla determinazione di quali siano i beni necessari alla vita futura della comunità e alla decisione di alienare beni che fossero di aggravio per la loro gestione (cost. 148 § 2, lettera c).

Il CPP e il CAEP dovranno stabilire di comune accordo la quota percentuale delle entrate del bilancio parrocchiale da destinare ad attività caritative, a prescindere da quanto raccolto con entrate straordinarie (cost. 331). Analogamente CPCP e CAECP stabiliranno la percentuale del bilancio che ogni parrocchia deve destinare ad attività caritative (sempre a prescindere da quanto raccolto con entrate straordinarie), tenendo tuttavia conto della diversa realtà di ogni singola parrocchia.

⁷ L'indicazione è da intendersi per tutti soltanto in questa forma.

CPP e CPCP dovranno favorire un rapporto attivo con il consiglio pastorale diocesano, diffondendo tra i consiglieri i documenti trasmessi dallo stesso. Quando richiesti, affronteranno con grande cura le tematiche proposte a livello diocesano per la riflessione e la decisione dei CPP e dei CPCP.

5.1.2 Natura dell'attività e rapporto con altri organismi (commissioni)

Il consiglio pastorale è un organo decisionale, con le precisazioni date sopra a proposito del rapporto tra *presiedere* e *consigliare*, che riprendono le chiare disposizioni della cost. 147, § 2 (cf. 1.6).

Non sono di competenza del consiglio pastorale i compiti direttamente di carattere esecutivo e organizzativo. Tali compiti spettano agli organismi e alle commissioni competenti, anche coordinati tra loro. Al consiglio pastorale tocca individuare, promuovere, indirizzare, animare, coordinare e verificare tali realtà, che dovranno essere adeguatamente rappresentate nel consiglio pastorale (cf. cost. 149, § 1).

«*Qualora, per motivi obiettivi, non fosse possibile costituire un'apposita commissione, si garantisca lo svolgimento delle attività pastorali relative da parte almeno di qualche singola persona*» (cost. 149, § 2), sempre con la promozione e il coordinamento del consiglio parrocchiale.

Spetta alla singola parrocchia o comunità pastorale stabilire quali siano le commissioni da costituire (nelle comunità pastorali si distinguono commissioni di tutta la comunità pastorale e commissioni parrocchiali), definendone la natura stabile (ad es. per la liturgia, la carità, la famiglia) o transitoria e i criteri di periodico aggiornamento nella composizione.

Nell'ambito della programmazione delle proprie attività il consiglio deve prevedere anche momenti di preghiera e di riflessione, soprattutto di carattere ecclesiologicalo. Il consiglio in quanto tale, però, non è ambito di preghiera, di celebrazioni, di catechesi, ma deve mantenere la propria natura di soggetto responsabile delle deliberazioni pastorali della comunità. Evidentemente i membri del consiglio dovrebbero essere i primi a partecipare alle celebrazioni liturgiche e alle iniziative catechetiche e formative della comunità parrocchiale.

«*Il consiglio, consapevole di non esaurire le possibilità di partecipazione corresponsabile di tutti i battezzati alla vita della parrocchia, riconosca, stimi e incoraggi le altre forme di collaborazione, in piena comunione con il parroco, per la costruzione della comunità*» (cost. 147, § 5).

È del tutto evidente che CPP e CPCP non sostituiscono, abolendoli, i diversi fenomeni associativi presenti e operanti nella parrocchia, ma li valorizzano, li stimolano e li coordinano, così che ciascuno tenda, secondo i propri specifici carismi, al bene dell'intera comunità⁸.

5.1.3 Consiglio pastorale di comunità pastorale e singole parrocchie (le "commissioni parrocchiali")

Il CPCP è l'unico consiglio pastorale della comunità pastorale e deve occuparsi di quanto attiene alle scelte della comunità pastorale, avendo cura ed attenzione anche alla realtà delle singole parrocchie di cui la comunità si compone.

A livello parrocchiale continuano comunque ad essere presenti dei gruppi di lavoro o delle commissioni in riferimento a tutte le attività che hanno come proprio livello di azione quello delle singole parrocchie, che continuano «a essere il luogo ordinario della vita liturgica e sacramentale dei fedeli» (Verso una nuova strategia pastorale per la Chiesa ambrosiana, 13 aprile 2006). Il progetto pastorale della comunità pastorale potrà precisare al meglio l'identità di questi organismi parrocchiali, che potranno fare riferimento ad es. alla vita liturgica (gruppo liturgico) o all'attività dell'oratorio (il consiglio di oratorio). Le singole comunità pastorali, per scelta condivisa dal CPCP, potranno inoltre decidere di costituire a livello parrocchiale una forma di organizzazione unitaria che sia di riferimento per i diversi ambiti, che non sarà propriamente un consiglio pastorale e che non sarà necessariamente presieduta dal responsabile della comunità pastorale. Le singole comunità pastorali che intendono procedere in questo senso

⁸ L'indicazione deve essere letta alla luce del principio della pluriformità nell'unità: A. SCOLA, *Il campo è il mondo*, 9 settembre 2013, 6.b.

dovranno pertanto stabilire un regolamento essenziale di queste *commissioni parrocchiali*, dando indicazione sulla loro composizione (che non prevede il momento elettorale ma la scelta tra gli operatori pastorali presenti in parrocchia) e sul coordinatore che debba guidarne le attività, che andrà scelto tra i componenti della diaconia.

5.1.4 Organismi operativi

Sono il presidente, i moderatori, il segretario (e l'eventuale giunta), le commissioni preparatorie, gli esperti.

5.1.4.1 Il presidente

Il presidente del CPP è il parroco (can. 536, § 1), «*una buona presidenza richiede al parroco qualità come la disponibilità all'ascolto, la finezza nel discernimento, la pazienza nella relazione*» (cost. 147, § 3).

Presidente del CPCP è il responsabile di comunità pastorale; alle doti di servizio e di disponibilità all'ascolto si aggiunge il dovere di uno stretto confronto con gli altri membri della diaconia.

Spetta al presidente:

- a. convocare il consiglio;
- b. stabilire l'ordine del giorno, in collaborazione con i moderatori;
- c. rendere esecutive le delibere del consiglio pastorale, da lui approvate (nel caso del CPCP, dopo essersi confrontato con la diaconia).

5.1.4.2 I moderatori

I moderatori sono consiglieri scelti dal consiglio pastorale, tenuto conto delle capacità di guidare un'assemblea, di essere ben accetti da tutti, di avere doti di sintesi. Il compito di moderatore non può essere svolto da un presbitero.

È compito dei moderatori:

- a. preparare con il presidente l'ordine del giorno;
- b. guidare a turno lo svolgimento delle sessioni del consiglio pastorale.

Il moderatore di turno dovrà preoccuparsi, con l'ausilio del segretario, anche della buona preparazione della sessione di competenza, coordinando in particolare il lavoro dell'eventuale commissione o delle persone incaricate di preparare gli argomenti all'ordine del giorno.

I moderatori avranno cura di affinarsi nell'esercizio della funzione loro assegnata, valorizzando anche le iniziative che a tal fine potranno essere assunte a livello diocesano.

5.1.4.3 Il segretario (e l'eventuale giunta)

Il segretario è scelto dal parroco o dal responsabile di comunità pastorale, sentito il parere del consiglio, tra i membri del consiglio stesso oppure fuori di esso.

Spetta al segretario:

- a. tenere l'elenco aggiornato dei consiglieri, trasmettere loro l'avviso di convocazione e il relativo ordine del giorno entro i termini dovuti, notare le assenze e riceverne l'eventuale giustificazione;
- b. ricevere le richieste di convocazione straordinaria e le proposte per la formulazione dell'ordine del giorno;
- c. collaborare con il moderatore di turno per la preparazione della sessione;
- d. redigere il verbale delle riunioni e tenere aggiornato l'archivio del consiglio, da depositarsi presso l'archivio parrocchiale o della comunità pastorale.

Nelle comunità pastorali i moderatori e il segretario potranno essere considerati parte di una giunta del CPCP in cui le questioni attinenti la preparazione delle sessioni o l'attuazione delle decisioni assunte

divengano oggetto di confronto con la diaconia. In questo caso, al fine di esprimere al meglio il rapporto con le singole parrocchie appartenenti alla comunità pastorale, si potrà aver cura di garantire la presenza nella giunta di una ridotta rappresentanza di ogni parrocchia.

5.1.4.4 Le commissioni preparatorie

Secondo l'opportunità il CPP e il CPCP nel loro insieme, o il parroco con i moderatori possono costituire una o più commissioni temporanee per preparare argomenti all'ordine del giorno delle varie sessioni.

Le commissioni sono costituite da consiglieri eletti dal consiglio oppure incaricati dal parroco o dal responsabile di comunità pastorale e dai moderatori. Nella costituzione di tali commissioni temporanee si valorizzeranno i fedeli appartenenti ai diversi organismi presenti in parrocchia o in comunità pastorale o i fedeli incaricati per determinati settori. Alcuni fedeli possono essere invitati alle singole sessioni in qualità di esperti.

5.1.5 Svolgimento dei lavori

5.1.5.1. Convocazione e ordine del giorno

Il CPP e il CPCP sono convocati, in sessione ordinaria, dal presidente almeno ogni due mesi. Una convocazione straordinaria potrà essere stabilita dal parroco o dal responsabile di comunità pastorale, sia per propria iniziativa che su richiesta della maggioranza assoluta dei membri. I consiglieri che richiedono la convocazione straordinaria dovranno presentare richiesta scritta al segretario, precisando i temi da mettere all'ordine del giorno.

Convocazioni straordinarie potranno essere effettuate anche in attuazione di disposizioni diocesane, che sottopongono ai consigli pastorali determinate tematiche.

È opportuno che le date delle sessioni ordinarie del consiglio pastorale siano previste nel calendario annuale della parrocchia o della comunità pastorale e portate a conoscenza dell'intera comunità dei fedeli.

L'ordine del giorno delle sessioni è stabilito o approvato dal parroco o dal responsabile della comunità pastorale, sentiti i moderatori, tenuto conto delle richieste dei consiglieri e dei fedeli presentate tempestivamente al segretario.

La convocazione e l'ordine del giorno saranno comunicati almeno 8 giorni prima delle sessioni (anche per il tramite della posta elettronica), salvo particolare urgenza. Alla convocazione andranno allegati anche eventuali documenti preparatori o quanto comunque serve per una buona predisposizione della sessione.

5.1.5.2. Svolgimento delle sessioni

Le sessioni sono pubbliche, salvo diversa indicazione del parroco o del responsabile della comunità pastorale, sentiti i moderatori. A esse possono assistere, senza diritto di parola, i fedeli che lo desiderano e che appartengano alla parrocchia interessata o a una delle parrocchie facenti parte della comunità pastorale interessata.

Per la validità delle sessioni è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei membri del consiglio.

I lavori saranno di norma introdotti da una breve relazione che illustri il tema in oggetto, a cura dell'apposita commissione o di chi ha avuto l'incarico di preparare la sessione.

Il dibattito è guidato dal moderatore che concede la facoltà di parola e stabilisce il passaggio ai successivi punti all'ordine del giorno.

Qualora la discussione di un singolo tema sia orientata a una deliberazione formale, essa potrà concludersi: con il consenso unanime su una data soluzione; oppure con una votazione; oppure, in presenza di forti divergenze o di una constatata insufficienza di approfondimento dell'argomento, con un rinvio del tema a una successiva sessione.

Spetta al moderatore indire la votazione. Il voto viene espresso pubblicamente, eccetto quando si tratti di questioni personali o di elezioni. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei due terzi dei presenti o, in caso di elezioni, la maggioranza assoluta dei presenti, o, quando sia necessario eleggere più persone, la maggioranza relativa dei presenti.

Nel caso di non accettazione da parte del parroco o del responsabile di comunità pastorale di un parere espresso formalmente dal consiglio, si procederà secondo quanto indicato al punto **1.6**.

5.1.5.3 Verbale

I verbali del consiglio, conservati in apposito registro, devono portare la sottoscrizione del parroco o del responsabile della comunità pastorale e del segretario del consiglio stesso e debbono essere approvati nella seduta successiva.

Ogni consigliere ha facoltà di chiedere che siano messe a verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare.

5.1.5.4 Collegamento con la comunità cristiana

CPP e CPCP studieranno gli strumenti più idonei (inchieste, assemblee, stampa, ecc.) per mantenere vivo e sviluppare il rapporto di corresponsabilità e di rappresentatività che li stringono alla comunità, sia che questa sia costituita da una sola parrocchia, sia che si tratti di una comunità pastorale composta da più parrocchie (in questo caso la cura dei collegamenti riguarderà tutte le singole parrocchie facenti parte della comunità pastorale). In particolare daranno opportuna pubblicità ai loro lavori e alle loro deliberazioni attraverso il bollettino o altro mezzo simile.

Il rapporto con la comunità è molto importante anche in fase di istruzione di un argomento da trattare in una seguente sessione.

5.1.5.5 Rapporto tra CPCP e diaconia nelle comunità pastorali

La diaconia della comunità pastorale è composto esclusivamente dai fedeli che hanno ricevuto un mandato formale dall'ordinario per il servizio della comunità pastorale stessa, con l'assegnazione di un compito specifico. La diaconia pertanto non è di norma costituita da fedeli provenienti dalla comunità pastorale e non è il luogo della rappresentanza delle singole parrocchie, che è invece costituito dal CPCP.

In concreto, quando la comunità pastorale è chiamata ad assumere le scelte principali che caratterizzano il suo cammino, a cominciare dal progetto pastorale, queste dovranno essere previamente discusse e approvate dal CPCP. La presenza nel consiglio dei membri della diaconia non dovrà essere in nessun modo sostitutiva né limitativa del ruolo del consiglio nel suo insieme e i membri della diaconia, prendendo posto tra gli altri membri del consiglio, dovranno piuttosto sollecitare e favorire lo sviluppo del confronto tra tutti i consiglieri. Il consiglio, come luogo di formazione della decisione, sarà anche la sede propria per fare emergere nuove proposte e iniziative, che rispondano all'attenzione missionaria che caratterizza l'identità stessa delle comunità pastorali.

Il compito della diaconia, sempre con riferimento al progetto pastorale, sarà pertanto quello di accogliere le indicazioni provenienti dal CPCP traducendole in iniziative concrete, coordinando, guidando e stimolando l'attività delle commissioni parrocchiali, dei gruppi e degli operatori pastorali.

5.1.6 Alcune attenzioni da avere per un buon funzionamento del consiglio

Perché il consiglio pastorale possa lavorare con efficacia, vanno tenuti presenti alcuni aspetti, spesso trascurati:

- * la *coscienza ecclesiale*: è sufficiente citare il § 3 della cost. 147: «*un buon funzionamento del consiglio pastorale non può dipendere esclusivamente dai meccanismi istituzionali, ma esige una coscienza ecclesiale da parte dei suoi membri, uno stile di comunicazione fraterna e la comune convergenza sul progetto pastorale. Una buona presidenza richiede al parroco [e al responsabile della comunità pastorale – n.d.r.] qualità come la disponibilità all'ascolto, la finezza nel discernimento, la pazienza nella relazione. La cura per il bene comune della Chiesa domanda a tutti l'attitudine al dialogo, l'argomentazione delle proposte, la familiarità con il Vangelo e con la dottrina e la disciplina ecclesiastica in genere*»;
- * la *preparazione* delle sessioni: discussioni improvvisate su argomenti non precedentemente studiati e approfonditi portano solo a perdita di tempo, a risultati deludenti e, alla lunga, ingenerano nei consiglieri un senso di inutilità;
- * la *moderazione* delle sessioni: il consiglio pastorale, pur con la sua specificità, è un'assemblea di persone come altre. Risente, quindi, della normale dinamica del confronto tra persone e della fatica della formulazione di decisioni. Una buona e, quando serve, energica conduzione, garantita da moderatori capaci e preparati, permette di stare all'ordine del giorno, di evitare prevaricazioni, di sintetizzare quanto è emerso nella discussione, di proporre con chiarezza gli argomenti da decidere. La conduzione del consiglio non è compito del parroco o del responsabile di comunità pastorale, che deve riservare i propri interventi ai momenti previsti e, soprattutto, a conclusione della sessione, evitando che il consiglio diventi quasi esclusivamente un ambito di comunicazioni e avvisi;
- * la *continuità* del lavoro: discutere ogni volta un argomento diverso senza ricondurlo al progetto pastorale e senza tener presente le decisioni già prese, porta a una grande discontinuità e a una sterilità nel lavoro. Anche la verifica dell'attuazione di quanto era stato deciso, senza dilungarsi in discussioni inutili, è fondamentale affinché il consiglio pastorale possa condurre la comunità in un cammino realistico e progressivo;
- * il *rapporto con la comunità*: se la comunità non si sente effettivamente rappresentata dal consiglio e se questi, a sua volta, si sente staccato da essa, è impossibile realizzare il compito specifico del consiglio di essere soggetto unitario di decisioni pastorali per una determinata comunità. Oltre alle occasioni formali di rapporto con la comunità è necessario che ciascun consigliere curi il rapporto con le realtà e le persone di cui, pur senza vincolo di mandato, è espressione.

5.2. Il consiglio per gli affari economici della parrocchia e della comunità pastorale

5.2.1 Ambito di competenza e compiti

«*Il consiglio per gli affari economici è lo strumento di partecipazione per la cura pastorale dei beni e delle attività parrocchiali. E' obbligatorio in ogni parrocchia [cf. can. 537], come aiuto al parroco per la sua responsabilità amministrativa*» (cost. 148, § 1).

Il CAECP realizza i medesimi obiettivi, inserendo i rappresentanti delle singole parrocchie in un cammino unitario di discernimento che favorisca la maturazione della comunione ecclesiale anche sotto il profilo dell'utilizzo delle risorse economiche.

Il consiglio per gli affari economici ha i seguenti compiti:

- a. coadiuvare il parroco o il responsabile di comunità pastorale nel predisporre il bilancio preventivo dell'amministrazione ordinaria e straordinaria, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività e individuando i relativi mezzi di copertura;
- b. stabilire, in accordo con il consiglio pastorale, quale quota percentuale delle entrate ordinarie del

bilancio vada destinata ad attività caritative, oltre a quanto viene raccolto per iniziative straordinarie (cf. cost. 331);

- c. approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo generale e dei vari settori di attività; il parere del consiglio va allegato alla presentazione del rendiconto da parte del parroco o del responsabile di comunità pastorale all'Ordinario (cf. cost. 346, § 3; in caso di parere totalmente positivo può essere sufficiente la firma dei consiglieri per approvazione);
- d. rendere conto al consiglio pastorale della situazione economica della parrocchia o della comunità pastorale «*mediante una relazione annuale sul bilancio*» (cost. 148, § 2, lett. b);
- e. verificare periodicamente la corretta attuazione delle previsioni di bilancio;
- f. esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione e tale parere dovrà essere allegato alle domande di autorizzazione presentate all'Ordinario (cf. cost. 346, § 3, se previsto la domanda dovrà avere anche il parere del consiglio pastorale decanale);
- g. curare l'aggiornamento annuale dello stato patrimoniale, il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia diocesana (can. 1284, § 2, n. 9) e l'ordinata archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali e della comunità pastorale;
- h. collaborare con il parroco o con il responsabile della comunità pastorale nell'attuazione di tutte le altre normative e indicazioni circa i beni economici, contenute nella normativa canonica (come precisata nel Capitolo 18 del Sinodo 47°), concordataria e civile;
- i. mantenere il debito contatto con le attività promosse dal Servizio diocesano per la promozione del sostegno economico alla Chiesa, incaricando in particolare un componente per ogni CAEP o un componente per ogni CAECP di seguire questo ambito;
- l. i CAEP delle parrocchie affidate a istituti religiosi faranno riferimento anche alle convenzioni stipulate tra la Diocesi e gli istituti religiosi stessi a norma del can. 520.

I CAECP avranno inoltre particolare cura nello sviluppare i seguenti compiti:

- a. valorizzare le competenze presenti nelle diverse parrocchie al servizio della valutazione delle singole questioni poste all'attenzione del consiglio, per favorire l'espressione di un parere che sia sempre più informato e comprensivo dei diversi aspetti che ogni problema pone;
- b. favorire l'aiuto tra parrocchie nella condivisione delle risorse disponibili e nello sviluppare forme di sostegno reciproco, anche attraverso lo sviluppo di prestiti infruttiferi;
- c. promuovere scelte comuni a livello di comunità pastorale nello sviluppo di strutture condivise o di iniziative specifiche;
- d. consigliare il responsabile di comunità pastorale in ordine alla designazione di un economo (possibilità prevista anche a livello parrocchiale, ma di maggiore rilievo per la comunità pastorale) e, nel caso, fornire adeguati suggerimenti sulle caratteristiche e sulle competenze da attribuire allo stesso: la scelta di designare l'economista, con la proposta del nominativo, andrà poi presentata all'Ordinario diocesano, attenendosi alle sue indicazioni;
- e. all'inizio del suo mandato il CAECP è chiamato a prendere visione delle strutture presenti in tutte le parrocchie della comunità pastorale e ad essere informato delle problematiche esistenti.

Fa parte dei compiti dei consiglieri anche l'impegno di partecipazione alle specifiche iniziative di formazione e di aggiornamento, promosse ai diversi livelli (diocesano, zonale, decanale) con attenzione non solo all'aspetto tecnico ma anche al significato proprio dei beni ecclesiali e alle finalità che li caratterizzano.

5.2.2 Natura dell'attività e rapporto con il consiglio pastorale e con gli altri organismi pastorali della parrocchia o della comunità pastorale

Sebbene l'attività del consiglio per gli affari economici è di natura prettamente tecnica, essa si inserisce nel quadro generale dato dalle finalità dei beni ecclesiali (cf. 1.7) e va quindi svolta con mentalità ecclesiale.

Più in particolare, «*l'opera del consiglio per gli affari economici deve iscriversi negli orientamenti*

tracciati dal consiglio pastorale» (cost. 148, § 2, lett. b); inoltre, «le scelte di natura economica che hanno un forte rilievo pastorale, la saggia determinazione di quali beni siano necessari alla vita futura della comunità, la decisione di alienare alcuni beni che fossero di aggravio per la loro gestione, esigono di acquisire un parere previo del consiglio pastorale» (cost. 148, § 2, lett. c).

Quando il consiglio deve trattare argomenti relativi a specifici ambiti di pastorale, seguiti da appositi organismi, è opportuno che questi vengano interpellati e che una loro rappresentanza venga invitata alla riunione del consiglio (n.b.: nel caso dell'oratorio la cost. 239, § 2 stabilisce che *«il consiglio d'oratorio [...] venga interpellato dal consiglio per gli affari economici quando si affrontano problemi di competenza di quest'ultimo riguardanti l'oratorio»*).

5.2.3 Poteri e responsabilità del consiglio

Ferma restando, in ogni caso, la legale rappresentanza della parrocchia che in tutti i negozi giuridici spetta al parroco o al responsabile di comunità pastorale, il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma del can. 532, *«il consiglio per gli affari economici è moralmente responsabile con il parroco davanti alla comunità parrocchiale del corretto e puntuale assolvimento di tutti gli adempimenti e delle obbligazioni che, per diritto canonico o norma civile, sono poste a capo della parrocchia»* (cost. 148, § 3) e il medesimo principio si estende alle comunità pastorali.

Per tale motivo il consiglio per gli affari economici non ha una semplice funzione consultiva, ma esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa della parrocchia, in conformità al can. 212, § 3. Il parroco o il responsabile di comunità pastorale, pertanto, ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere, e ne userà come valido strumento per le scelte amministrative. In caso di grave divergenza fra il parroco o il responsabile della comunità pastorale e la maggioranza dei membri del consiglio, la questione sarà sottoposta all'esame dell'Ordinario diocesano, a cui il consiglio ha diritto di ricorrere presentando un proprio motivato parere.

5.2.4 Organismi operativi ed esperti

Organismi operativi sono il presidente e il segretario.

Il presidente è il parroco per il CAEP e il responsabile di comunità pastorale per il CAECP. Spetta al presidente, in particolare:

- a) la convocazione del consiglio;
- b) la fissazione dell'ordine del giorno di ciascuna sessione;
- c) la presidenza delle sessioni;
- d) la cura per il coordinamento tra il consiglio per gli affari economici e il consiglio pastorale.

Il segretario, scelto dal parroco o dal responsabile di comunità pastorale all'interno dei membri del consiglio, ha il compito di redigere il verbale delle riunioni e tenere aggiornato l'archivio del consiglio, da depositarsi presso l'archivio parrocchiale o di comunità pastorale.

I CAECP delle comunità pastorali di maggiore dimensione possono dotarsi anche di una giunta ristretta, scelta dal consiglio stesso e in cui siano comunque rappresentate tutte le parrocchie, da riunire con una maggiore frequenza per affrontare questioni che non richiedano un parere formale da parte del consiglio.

L'eventuale economo di comunità pastorale o parrocchiale non è membro del consiglio e pertanto non ha diritto di voto, ma è tenuto a presenziare a tutte le riunioni, relazionando in merito alla sua attività e fornendo gli elementi necessari per il discernimento comune.

Il parroco o il responsabile di comunità pastorale possono invitare alle riunioni del consiglio anche esperti, al fine di ottenere un loro parere, e anche persone incaricate, a titolo professionale o volontario, della gestione economica della parrocchia, per avere indicazioni illustrative della situazione o dare loro istruzioni, oltre che i rappresentanti degli organismi pastorali (cf. **5.2.2**).

5.2.5 Svolgimento dei lavori

5.2.5.1 Convocazione e ordine del giorno

Il CAEP o il CAECP si riunisce almeno tre volte all'anno (cf. cost. 346, § 1), nonché ogni volta che il parroco o il responsabile di comunità pastorale lo ritengano opportuno. Gli stessi consiglieri possono fare richiesta di una convocazione straordinaria, se sostenuta da almeno due membri per il CAEP o nella misura di almeno due membri per ogni parrocchia per il CAECP, con motivazione e proposta dell'ordine del giorno. Almeno una delle riunioni deve essere dedicata allo studio e all'approvazione del rendiconto e del preventivo economico.

La convocazione deve essere fatta, anche per posta elettronica o verbalmente, almeno otto giorni prima della sessione.

Le sessioni del consiglio non sono pubbliche e i consiglieri sono tenuti alla riservatezza sulle questioni trattate.

5.2.5.2 Validità delle sessioni

Per la validità delle sessioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri.

5.2.5.3 Verbale

I verbali del consiglio, conservati in apposito registro, devono portare la sottoscrizione del parroco o del responsabile della comunità pastorale e del segretario del consiglio stesso e debbono essere approvati nella seduta successiva.

Ogni consigliere ha facoltà di chiedere che siano messe a verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare.

5.2.5.4 Informazione della comunità cristiana e sua sensibilizzazione

Il CAEP informa la comunità parrocchiale circa «*l'ammontare e l'utilizzo delle offerte ricevute per particolari destinazioni*» (cost. 337, § 2) e sui dati del rendiconto parrocchiale esposti in maniera completa, eventualmente anche raggruppati per voci omogenee (cf. cost. 337, § 1), indicando anche le opportune iniziative per l'incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e per il sostentamento del clero. I medesimi compiti di informazione sono richiesti al CAECP, dando notizia in ogni parrocchia della situazione della parrocchia stessa e a tutte le comunità parrocchiali dell'andamento di ciò che concerne la comunità pastorale nel suo insieme.

È necessario che il consiglio per gli affari economici coadiuvi il parroco o il responsabile della comunità pastorale anche nella sensibilizzazione della comunità parrocchiale circa le iniziative di solidarietà: collette annuali, contribuzioni per il funzionamento degli organismi diocesani, iniziative specifiche a livello diocesano, fondo comune diocesano, forme particolari di solidarietà come gemellaggi con altre parrocchie (cf. cost. 328-330), sostegno all'Istituto centrale per il sostentamento del clero.

5.2.6 Alcune attenzioni da avere per un buon funzionamento del consiglio

Perché il consiglio per gli affari economici possa lavorare con efficacia, vanno tenuti presenti alcuni aspetti, spesso trascurati:

- * *l'atteggiamento pastorale*: i criteri di natura economica non devono essere i prevalenti, ma sono le scelte di natura pastorale e le finalità specifiche dei beni ecclesiali ciò che deve guidare le scelte suggerite dal consiglio per gli affari economici;
- * *la correttezza giuridico-tecnica*: l'appello alle finalità della Chiesa nell'uso dei beni non può assolutamente giustificare pressappochismi e adempimenti imprecisi e approssimativi;
- * *l'assoluta distinzione* tra attività del consiglio e attività operativa: oltre alla scrupolosa osservanza della incompatibilità stabilita dalla cost. 346, § 2, ricordata al punto **2.3** (qualora un consigliere entri in rapporti di natura economica con la parrocchia, dovrà correttamente dimettersi), è necessario,

anche in presenza di attività volontaria, che il consiglio si riservi la funzione di controllo;

* la *fiducia reciproca* tra parroco e consiglieri e la consapevolezza di tutti di essere a servizio della comunità parrocchiale.

6. Regolamenti

I consigli parrocchiali e a maggior ragione, per la più rilevante complessità, i consigli di comunità pastorale potranno dotarsi di regolamenti operativi specifici, preparati a partire dal presente direttorio con gli opportuni adattamenti alla situazione locale. I regolamenti dovranno essere consegnati in copia al Vicario episcopale di Zona.

I CPP e i CPCP sono invitati a confrontarsi con le indicazioni del direttorio per adeguare i propri regolamenti alle indicazioni date.

In ogni caso non dovrà essere trascurato il riferimento alle indicazioni fondamentali offerte dal Sinodo 47° e riassunte soprattutto nella prima parte di questo direttorio, anche se non sono di carattere immediatamente operativo.

7. Le Comunità Pastorali non ancora costituite o che non sono in grado di costituire il cpcp o il caecp: il coordinamento pastorale unitario

Le Comunità pastorali che non sono state ancora formalmente riconosciute o che comunque non sono ancora in grado di costituire un unico CPCP potranno decidere di realizzare un *coordinamento pastorale unitario*, vale a dire un organismo costituito dai rappresentanti dei diversi CPP (che continuano a essere eletti secondo le norme generali in ciascuna parrocchia), destinato a collaborare con la diaconia (o, se non ancora costituita la diaconia, con il parroco coordinatore) nel coordinare l'attività comune.

Partecipano al coordinamento pastorale, oltre ai membri della diaconia (laddove la diaconia non è ancora costituita: tutti i presbiteri e i diaconi incaricati che partecipano al progetto unitario), alcuni rappresentanti scelti dai singoli CPP (dove le parrocchie sono poche e i consigli piccoli si potranno coinvolgere anche tutti i membri). Tali rappresentanti sono designati da ogni CPP secondo il numero assegnato ad ogni parrocchia dal responsabile della comunità pastorale o dal parroco coordinatore.

Qualora nel corso del quadriennio si ritenesse opportuno consolidare il percorso di pastorale di insieme il coordinamento pastorale unitario potrà riunirsi con maggiore frequenza, sostituendosi progressivamente ai singoli CPP. Potrà essere infine fatta anche la scelta (da parte del responsabile, uditi la diaconia e i singoli CPP) di costituire il coordinamento in CPCP, che in occasione delle successive elezioni quadriennali potrà essere formato secondo le indicazioni date.

Per quanto riguarda il consiglio per gli affari economici, le Comunità pastorali che sono in difficoltà nel seguire le procedure per la costituzione del CAECP procederanno a scegliere i membri di ogni CAEP, secondo le norme generali relative alle parrocchie (individuando almeno tre membri oltre a quelli di diritto), ma provvederanno ordinariamente a convocare tutti i membri dei diversi CAEP in un'unica sessione, che corrisponderà di fatto al CAECP, pur non avendo un'espressa veste unitaria.

Tutte le comunità pastorali che, invece di addivenire alla costituzione del CPCP e del CAECP, dovessero ricorrere alle possibilità stabilite da questo numero dovranno darne tempestiva comunicazione al Vicario episcopale di zona.

8. Cappellanie

8.1. Cappellanie per stranieri e Missioni con cura d'anime

Tutte le Cappellanie per stranieri e le Missioni con cura d'anime sono invitate a dotarsi di un proprio consiglio pastorale e di una commissione economica. Il cappellano o il missionario provvederà a costituire a tale scopo una commissione elettorale, da lui presieduta, di almeno tre componenti. La commissione elettorale provvederà a stabilire il numero di componenti da assegnare ai due organismi (in analogia a quanto previsto per le parrocchie) e ad organizzare le liste.

Le elezioni avverranno durante la celebrazione eucaristica domenicale, come previsto per le parrocchie e il cappellano (o il missionario) provvederà a nominare un numero di componenti corrispondente alla metà dei membri eletti.

Le commissioni economiche dovranno essere composte di almeno tre membri, due dei quali scelti dal cappellano (o dal missionario) e uno designato dal consiglio pastorale.

I nominativi dei componenti dei consigli pastorali e delle commissioni economiche andranno comunicati al Vicario episcopale da cui dipende il settore della pastorale per i fedeli di lingua straniera. Ogni cappellano o missionario relazionerà annualmente all'Arcivescovo circa l'andamento della gestione economica mediante un rendiconto economico da redigere secondo le indicazioni dell'ufficio amministrativo diocesano.

La Cappellania dei migranti⁹ potrà essere organizzata in più consigli pastorali in ragione delle singole comunità linguistiche. Il cappellano dei migranti¹⁰ potrà assegnare a un cappellano vicario¹¹ il compito di seguire un singolo consiglio pastorale, mantenendo il compito del coordinamento e presiedendo la riunione in caso di sua presenza. Le commissioni economiche, anche se suddivise in ragione delle comunità linguistiche, faranno riferiranno al cappellano dei migranti.

Le diverse comunità linguistiche presenti in Diocesi esprimeranno un Consiglio delle comunità linguistiche, come ambito di confronto e coordinamento pastorale unitario all'interno dell'ambito della pastorale dei migranti. La costituzione di tale Consiglio e le regole per la sua durata sono stabilite dal cappellano dei migranti, con il consenso del Vicario episcopale da cui dipende l'ambito della pastorale dei migranti.

8.2. Altre cappellanie

Le Cappellanie ospedaliere sono invitate a dotarsi di un proprio consiglio pastorale. A tal fine il cappellano provvederà a costituire una commissione, da lui presieduta, composta da tutti coloro che sono formalmente incaricati presso la cappellania (cappellani, diaconi, assistenti religiose nominate), dal segretario del consiglio uscente (ovviamente se non si tratta della prima costituzione) e da altri fedeli, scelti tra i più diretti collaboratori. La commissione, che disporrà di almeno tre componenti, assumerà le decisioni in merito alla composizione del consiglio stesso.

Sono membri di diritto del consiglio il cappellano e le persone consacrate incaricate del servizio alla cappellania. Per quanto riguarda gli altri membri, la commissione deciderà il numero complessivo di componenti da attribuire al consiglio (tenendo conto delle dimensioni della struttura sanitaria) e provvederà quindi a individuare i nominativi dei fedeli a cui chiedere di diventare membri, scegliendoli tra coloro che cooperano direttamente all'attività pastorale e più ampiamente tra gli appartenenti ai diversi ambiti della cappellania (ad es. volontari, associazioni operanti nella struttura ospedaliera, medici, infermieri). La composizione del consiglio dovrà essere trasmessa al Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l'Azione sociale¹².

⁹ A seguito della modifica intercorsa in tale realtà: la parrocchia generale dei migranti (parrocchia di *S. Stefano Maggiore* in Milano).

¹⁰ Per le ragioni di cui alla nota precedente: il parroco.

¹¹ Per le suddette ragioni: il vicario parrocchiale.

¹² Nell'originale: per la vita sociale.

Le parrocchie ospedaliere potranno decidere di strutturare il consiglio pastorale in modo analogo alle altre Cappellanie ospedaliere, ma dovranno tuttavia dotarsi obbligatoriamente (salvo dispensa dell'Arcivescovo) del consiglio per gli affari economici, costituito per un terzo da membri designati dal consiglio pastorale.

Ogni Cappellania universitaria promuoverà la costituzione di un consiglio pastorale universitario, a cui partecipano tutti i soggetti interessati a un'azione formativa, volta a edificare la vita cristiana della comunità presente in università. Per la concreta costituzione del consiglio potrà essere seguito un metodo analogo a quanto indicato per le Cappellanie ospedaliere. I nominativi dei componenti dei consigli pastorali universitari vanno comunicati al Vicario episcopale l'Evangelizzazione e i Sacramenti¹³.

Altre Cappellanie (carceri, polizia, aeroporti, cimiteri), secondo l'opportunità, potranno dotarsi di un proprio consiglio pastorale in forme analoghe rispetto a quanto sopra indicato, dandone comunicazione al Vicario di riferimento.

¹³ Nell'originale: per la pastorale giovanile e la pastorale universitaria.